

344.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Difensore civico (Trasmissioni di documenti)	10
Missioni valedoli nella seduta del 22 aprile 1998	5	Atti di controllo e di indirizzo	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	<i>ERRATA CORRIGE</i>	10
Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	6	Interpellanza e interrogazioni	11
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissioni di documenti)	7	(Sezione 1 - Dichiarazioni del p.m. del processo De Lorenzo sull'onorevole Maria Pia Garavaglia)	13
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	7	(Sezione 2 - Dichiarazioni del procuratore di Mantova sulla guardia nazionale padana)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8	(Sezione 3 - Adozione da parte di famiglie con figli portatori di handicap)	15
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissioni di documenti)	9	(Sezione 4 - Arresto del signor Coratelli)	17
Procedimenti civili e penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	9	(Sezione 5 - Concessione di licenze premio ai detenuti)	18
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione)	10	(Sezione 6 - Detenuti a Catanzaro in regime di articolo 41-bis)	18
		(Sezione 7 - Istanza del collaboratore Unep Giovanni Abate)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 8 - Utilizzo della DIA)	21	(Sezione 3 - articolo 13 ed emendamenti)	28
(Sezione 9 - Deposizione del collaboratore di giustizia Filippo Barreca)	21	Disegno di legge n. 4231	31
(Sezione 10 - Adozione di due ragazzi russi da parte dei coniugi Nanchi)	22	(Sezione 1 - articolo 1 ed emendamenti)	33
(Sezione 11 - Progetti per il lavoro e la formazione dei detenuti)	22	(Sezione 2 - articolo 2 ed emendamenti)	38
(Sezione 12 - Soppressione della pretura di Petilia Policastro)	23	(Sezione 3 - articolo 3)	39
Proposte di legge nn. 1236-3612-4410-4488	25	(Sezione 4 - articolo 4, emendamento ed articolo aggiuntivo)	39
(Sezione 1 - articolo 11)	27	(Sezione 5 - ordini del giorno)	40
(Sezione 2 - articolo 12 ed emendamento)	27	Progetto di legge n. 3931	41
		(Sezione 1 - articolo 58, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	43

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 22 aprile 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Detomas, Dini, Fantozzi, Fassino, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Polenta, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Turco, Veltroni, Visco, Vita, Zeller.

*(Componenti il Comitato
della Commissione bicamerale).*

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Corleone, Detomas, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Polenta, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 aprile 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TERZI ed altri: « Concessione di un finanziamento per il miglioramento del sistema viario della provincia di Bergamo » (4796);

CARMELO CARRARA: « Introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale concernente la figura del fiancheggiatore dell'associazione per delinquere di tipo comune e mafioso » (4797);

SBARBATI: « Norme per la soppressione dei conti di previdenza, dei fondi di assistenza e del fondo conti sospesi per gli impiegati dell'industria, per i viaggiatori e i piazzisti dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative, nonché per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati » (4798);

MORSELLI e AMORUSO: « Istituzione del Registro nazionale degli imprenditori italiani all'estero » (4799);

GIOVANARDI ed altri: « Disposizioni in materia di istruzione e formazione delle persone colpite da sordità » (4800).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

SODA ed altri: « Disciplina dell'unione effettiva » (4657) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, XI e XII;*

alla III Commissione (Affari esteri):

S. 2861. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita

di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996 » (*approvato dal Senato*) (4769) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 2902. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997 » (*approvato dal Senato*) (4771) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI e XI;*

S. 2903. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996 » (*approvato dal Senato*) (4772) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e X;*

S. 2988. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997 » (*approvato dal Senato*) (4776) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV;*

alla VII Commissione (Cultura):

S. 3053. — « Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione Spa » (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4782) *Pareri delle Commissioni I, V, IX e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Norme per il riconoscimento e la tutela del carattere storico, architettonico e ambientale delle "cascine lombarde" » (4580) *Parere delle commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Norme in materia di commercializzazione di batterie per autotrazione e liquidi anticongelanti » (4722) *Parere delle Commissioni I, VI, VIII e XIV;*

alla XI Commissione (Lavoro):

RICCIO e BENEDETTI VALENTINI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, in materia di elezione del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati » (4682) *Parere delle Commissioni I e II;*

DI ROSA ed altri: « Modifiche all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, in materia di termini per la presentazione dei ricorsi avverso il diniego di concessione di assegno vitalizio ai deportati » (4691) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

RUZZANTE: « Norme in favore dei disabili intellettivi » (4496) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), VIII e XI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

GAETANO VENETO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni sociali ed ambientali dei giovani militari e sui casi di violenza verificatisi nel corso del servizio di leva obbligatoria » (doc. XXII, n. 42) *Parere della Commissioni I, II e V.*

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 30 marzo 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza nei confronti del personale assistenza bordo delle Ferrovie dello Stato in servizio presso l'impianto associato di Benevento, in occasione dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FILT-FIT-UILT-FISAFS e R.S.U., in data 9 febbraio 1998, emessa dal ministro prefetto di Benevento in data 21 febbraio 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Con lettera in data 30 marzo 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza nei confronti del personale di assistenza a bordo delle Ferrovie dello Stato del compartimento di Napoli, in occasione dello sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali FILT-UILT-FISAFS e R.S.U. con nota del 9 febbraio 1998, emessa dal prefetto di Caserta in data 21 febbraio 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 aprile 1998, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione adottata — su sua proposta — dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 marzo 1998, relativamente all'erogazione di un assegno straordinario vitalizio a favore di un cittadino italiano che ha illustrato la patria e che versa in stato di particolare necessità.

Questa comunicazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 aprile 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo Stato — nella seduta del 26 marzo 1998, con cui la Corte riferisce sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito dell'indagine intersettoriale nelle amministrazioni dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 aprile 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo Stato — nella seduta del 1° aprile 1998, con cui la Corte riferisce sulla gestione del programma di interventi di consolidamento e restauro di 56 edifici di culto siti nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte danneggiati dal sisma del maggio 1985.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 aprile 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo Stato — nella seduta del 1° aprile 1998, con cui la Corte riferisce sulla gestione dei lavori di protezione di sponda a Treporti, canale di Saccagnana, isola nord, affidati dal magistrato alle acque di Venezia in concessione al « Consorzio Venezia Nuova ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in 20 aprile 1998, ha trasmesso, in adempimento a quanto disposto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e con riferimento all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la determinazione n. 21 del 1998, adottata nell'adunanza del 20 marzo 1998, in cui dichiara che il controllo sulle autorità portuali esercitato dalla Corte stessa persiste ad essere intestato alla sezione controllo sugli enti, che lo eserciterà in conformità degli articoli 2, 7 e 8 della legge 31 marzo 1958, n. 259, ad iniziare dai rendiconti relativi al 1997.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 20 aprile 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

autorità portuale di La Spezia per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 99);

unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) e gli enti ippici: Jockey club italiano, ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.), società degli Steaplechases d'Italia ed ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.) per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 100);

associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVI.MEZ.) per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 101).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmisione dal ministro della difesa.

Nel mese di marzo 1998 il ministro della difesa ha comunicato, in adempi-

mento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 17 aprile 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea BONO ed altri n. 6/00034, concernente le attività di contrasto dei fenomeni relativi allo sfruttamento sessuale dei minori anche tramite la rete telematica Internet, approvata nella seduta dell'Assemblea del 12 marzo 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Il ministro dell'interno, con lettera del 17 aprile 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione RICCIO n. 5/01368 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni dell'11 giugno 1997, concernente provvedimenti a favore della polizia di Stato nella provincia di Campobasso.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 27 marzo 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 26 febbraio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 aprile 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 19 marzo 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annuncio della pendenza di procedimenti civili e penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 27 marzo scorso, il deputato Filippo MANCUSO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti quattro procedimenti penali (procura presso la pretura circondariale di Benevento, n. 4980/97 R.G.N.R., tribunale di Roma, n. 332/98 R.G.G.I.P., procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta,

n. 1642/97 R.G.N.R., procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, n. 3827/97 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 30 marzo scorso, il deputato Benito PAOLONE ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Catania, n. 21662/97 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con tre distinte lettere pervenute in data 31 marzo e 16 aprile scorsi, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti tre procedimenti penali (procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo, n. 1825/97 R.G.N.R.; procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano, n. 62890/92 R.G.N.R.; tribunale di Brescia, n. 2916/95 R.G.N.R. — n. 313/96 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 10 aprile scorso, il deputato Roberto CALDEROLI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Bergamo, n. 841/97 R.G.N.R. — n. 2584/97 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con quattro distinte lettere pervenute in data 16 aprile scorso, i deputati Roberto MARONI, Enrico CAVALIERE, Giancarlo PAGLIARINI e l'onorevole Vito GNUTTI, deputato all'epoca dei fatti, hanno rappresentato alla Presidenza — allegando la re-

lativa documentazione — che è pendente nei loro confronti un procedimento penale (tribunale di Mantova, n. 1069/96 R.G.N.R. — n. 332/97 R.G.G.I.P.) per fatti che, a loro avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 20 aprile scorso, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma a comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 10 marzo 1998, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Franco MARINI, nella sua qualità di ministro del lavoro e della previdenza sociale *pro tempore*.

Trasmissione dal difensore civico della regione Sardegna.

Il difensore civico della regione Sardegna, con lettera in data 29 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione Sardegna riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal difensore civico della regione Lazio.

Il difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 30 marzo 1998, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione Lazio riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 1° aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 2 aprile 1998, alla pagina 7, seconda colonna, dalla seconda alla terza riga, il periodo « e dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 » deve intendersi sostituito dal seguente « e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222 ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 21 aprile 1998, pagina 6, prima colonna, ultima riga, dopo la parola « radioamatore » aggiungere il seguente numero: (4716).

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Dichiarazioni del p.m. del processo De Lorenzo sull'onorevole Maria Pia Garavaglia)

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

nelle cronache de *il Giornale* del 4 marzo 1997, nell'articolo intitolato « Tanti colpevoli, paga solo De Lorenzo », a firma di Adalberto Falletta, vengono attribuite alla requisitoria del pubblico ministero del processo di Napoli contro Francesco De Lorenzo le seguenti testuali affermazioni, riferite all'ex deputato Maria Pia Garavaglia: « Una persona delle imprese farmaceutiche » quando era sottosegretario alla sanità, chiedeva erogazioni, sollecitava finanziamenti, gradiva « regali », induceva gli industriali persino « ad acquistare centinaia di copie di un proprio libro », si faceva cortesemente prestare « per un anno » il telefono cellulare da un imprenditore (di cui l'imprenditore medesimo continuava a pagare la bolletta);

attualmente l'ex onorevole Maria Pia Garavaglia ricopre l'incarico di commissario straordinario della Croce rossa italiana –:

se il testo riportato da *il Giornale* corrisponda fedelmente a quanto sostenuto dal pubblico ministero nella sua requisitoria;

in caso positivo, se non intenda opportunamente rimuovere l'onorevole Maria Pia Garavaglia dall'incarico ricoperto.

(2-00440) « Giovanardi, Gasparri, Guidi ».

(6 marzo 1997)

(Sezione 2 – Dichiarazioni del procuratore di Mantova sulla guardia nazionale padana)

B) Interrogazione:

ANGHINONI, MARONI e BORGHEZIO.
– Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1 dello statuto dell'associazione denominata « Guardia nazionale della Padania » così recita: « È costituita una associazione libera, indipendente, apartitica, pacifica e non violenta aperta ad uomini e donne ... »; in essa può confluire qualunque cittadino, anche se iscritto a un qualsiasi partito o movimento politico;

la « Gnp » rivendica la sua non appartenenza o affiliazione a nessuna forza politica;

l'interrogante ha liberamente scelto di aderire alla « Gnp »;

sul quotidiano *La Voce di Mantova* di mercoledì 16 ottobre 1996 alla pagina 9 della cronaca, appare un articolo a titolo virgolettato riguardante la « Gnp »: « Gente che non scherza. Probabilmente la compagnia virgiliana sarà formata da esperti di karate ». Il virgolettato si riferisce alle parole espresse, o in sede pubblica o nell'ambito di una conversazione con organi della stampa locale, dal procuratore di Mantova, dottor Mario Luberto;

nell'articolo in questione vengono riportate altre affermazioni del dottor Luberto che vogliono fare della « Gnp », o di altre associazioni di liberi cittadini ad essa vicine, dei « satelliti » della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Il dottor Luberto afferma: « Questa è gente che non

scherza»; «io spero di poter prendere decisioni nel più breve tempo possibile. Aspetto l'informativa opportuna della Digos a riguardo. La polizia sta lavorando in questo senso»; «sappiamo già parecchie cose sui componenti di queste associazioni, sappiamo chi sono e come si muovono»; riguardo alla «Guardia nazionale padana» suggerisce: «per la specialità sportiva che verrà adottata dalla "compagnia padana" credo di poter intuire che possa essere scelto il karate. Ci sono molti particolari che ci lasciano propensi verso questa ipotesi»; «... esperti di karate sarebbero tutelati anche dal fatto di non possedere armi. Le mani, infatti, non possono certo essere considerate tali. E in questo modo, quindi, non potrebbero certo essere accusati di utilizzare abusivamente armi». L'articolo si conclude così: «di certo, dopo questa costituzione ufficiale della "Guardia nazionale," dovremo vagliare con attenzione ogni informazione in nostro possesso. E decidere in fretta»;

sul quotidiano *La Gazzetta di Mantova* di mercoledì 16 ottobre 1996, a pagina 18 della cronaca, vengono riportate altre affermazioni del procuratore di Mantova: «A questo punto affretteremo i tempi dell'inchiesta», e, ancora in merito allo sport della «Gnp»: «sicuramente il karate, questo si sente dire in giro»; «è gente che non scherza e dobbiamo agire»;

tali affermazioni fanno supporre che sia esercitata sulla «Gnp» ed i suoi simpatizzanti, parlamentari compresi, una stretta vigilanza non giustificata, offensiva per la morale di chi da sempre si è onorato di onestà e correttezza;

tale «controllo» è lesivo dei diritti dell'uomo come della società, ne limita la libertà e lo priva della riservatezza;

le dichiarazioni farebbero ritenere che il procuratore sia in possesso di informazioni che, a giudizio dell'interrogante, sono inesistenti o false e non comprovabili;

è da ritenersi pericoloso un magistrato che formula e pubblicizza accuse sul

«sentito dire in giro» o su sue intuizioni che si è in grado di dimostrare sbagliate: egli non è così più garante della difesa dei diritti dei cittadini singoli od associati;

tali informazioni risultano lesive per un movimento democratico e rispettoso della libertà del cittadino, instillando nella generalità dei cittadini il sospetto che la «Gnp» sia un movimento violento;

lo sport di cui si doterà la compagnia mantovana è lo «S-Ciàncolo'», sport di antiche e nobili origini mantovane, forma primitiva del *baseball* americano —:

quali valutazioni esprimano circa le dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Mantova e se fossero stati avvisati o fossero a conoscenza della volontà di divulgazione, da parte del procuratore di Mantova, di quelle che sembrano essere notizie in suo possesso;

se non ritengano che la divulgazione operata in fase di indagini preliminari, con conseguente violazione palese del segreto istruttorio, sia da considerarsi reato e, nel qual caso, quali provvedimenti si intendano adottare;

quali altri provvedimenti si intendano adottare a carico del dottor Luberto, in quanto, con le sue affermazioni, ha leso e diffamato pubblicamente, mediante dichiarazioni a mezzo stampa, l'immagine della «Gnp» e dei suoi singoli aderenti;

se il ricorso ai mezzi di comunicazione per la divulgazione di notizie coperte da segreto istruttorio e di proprie convinzioni, ottenendone notorietà, sia opportuno e compatibile con la funzione di magistrato;

se i preconcetti evidenziati non siano tali da far ravvedere l'opportunità di trasferimento dell'indagine preliminare ad altro magistrato;

se, ancora, non si ritenga necessario assumere le necessarie iniziative perché il procuratore Luberto sia destinato ad altro incarico in altra procura, in modo da garantire che il procuratore eserciti le sue

funzioni senza preconcetti politici e senza incorrere in una evidente ed insuperabile incompatibilità ambientale;

quali siano le argomentazioni che giustificano il « pedinamento » sopra ipotizzato, quanto venga a costare al contribuente ed a chi debba essere imputata la responsabilità di un ordine di tale gravità;

se tale « pedinamento » non sia da intendersi lesivo della libertà e della riservatezza dei singoli cittadini o gruppi.

(3-00382)

(24 ottobre 1996)

(Sezione 3 – Adozioni da parte di famiglie con figli portatori di handicap)

C) Interrogazione:

GUIDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

qualunque decisione, anche quando riguardi singoli individui, che contenga valenze fortemente contrarie all'integrazione delle persone con vari tipi di difficoltà, non solo crea un mancato rispetto dei diritti di eguaglianza, di pari dignità e di opportunità sanciti dalla Costituzione, aumentando le sofferenze dei diretti interessati, ma produce un effetto regressivo sulla cultura del rispetto del diritto di cittadinanza che con tanta difficoltà tende ad affermarsi in questo Paese: infatti, il dibattito che si apre sul territorio di vita nel quale risiede la persona o la famiglia offesa nei suoi diritti, l'amplificazione che si attiva, come in questo caso, attraverso i media, influenza in maniera negativa questa cultura. Si obietterà che « casi esemplari » possono creare un dibattito che produce uno spostamento in avanti nella società dei diritti; d'altra parte non si può non esprimere disagio e non prendere le distanze da questa prassi, non si può continuare ad affermare vecchi e nuovi diritti alle spalle del dolore o attraverso la soluzione di situazioni critiche. È indispensabile infatti uscire da continui momenti o episodi emergenziali per

favorire una « normalità del diritto » che veda la diversità come valore, occasione di aiuto o di acquisizione di nuovi valori, ma non occasione o strumento di discriminazione;

i fatti sotto richiamati, pur riguardando un singolo nucleo familiare — che ha comunque il diritto di far parte della dinamica parlamentare —, introducono tematiche di carattere generale e con effetti che tendono ad amplificarsi;

i coniugi De Simone Giovanni e Amoruso Rosalia fecero domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni di Palermo per uno o più minori stranieri. Detto tribunale rilevò da un lato « notevoli potenzialità affettive della coppia », ma contemporaneamente, a seguito di un incontro con il giudice delegato, espresse sostanzialmente due concetti: il primo « la circostanza che la figlia Maria (allora dodicenne) sia affetta da una grave malattia congenita, con conseguente grave ritardo psicomotorio, rende problematico l'inserimento nel nucleo familiare di un minore straniero in stato di abbandono »; e il secondo « ritenuto che, conseguentemente i coniugi non potrebbero occuparsi adeguatamente di un altro minore, specie se portatore di significative problematiche di abbandono ... non può formularsi un generico giudizio positivo di idoneità alla coppia in adozione »;

da tale sentenza si evince una discrasia assai grave di giudizio: da un lato il tribunale ha accertato notevoli potenzialità affettive e quindi capacità di accoglienza della coppia; dall'altra per le difficoltà della figlia con *handicap* negano queste capacità presenti oggi, e non potenziali prima della nascita della figlia con *handicap*, negando il diritto all'adozione;

da tale sentenza si evincono alcuni elementi di valutazione che ad avviso dell'interrogante sono non accettabili, incoerenti, assolutamente scollegati da una valutazione complessiva della realtà e poco rispettosi delle diversità. Il punto di partenza è che, da quando è stata approvata la legge sulle adozioni, alle coppie che

fanno richiesta di uno o più figli, nella prassi consolidata si chiede se essi sarebbero disposti ad adottare un bambino con *handicap*. La risposta negativa o positiva a questo quesito viene considerata molto importante ai fini della valutazione delle capacità di essere genitori adottivi. Infatti chi si dichiara disposto all'accettazione di un bambino con *handicap* viene considerato più adatto all'adozione;

risulta quindi incoerente e non è accettabile che, mentre a coppie con figli normali si chiede come requisito se vogliono adottare bambini con *handicap*, considerando questa scelta valore positivo, a genitori che hanno una bimba con *handicap* si nega inesplicabilmente la possibilità di adottare un bambino. Tale sentenza è ancora più incoerente se si tiene conto che nello specifico i genitori richiedenti non solo hanno dimostrato di saper ben custodire, assistere, ed amare la piccola Maria ma, come ammettono gli stessi giudici, mantengono una forte valenza di capacità di accoglienza. Il pretesto del diniego sarebbe rappresentato dal sommersi delle difficoltà della gestione di una bambina con *handicap* (figlia naturale) a quelle della gestione psicoaffettiva e fisica di un bambino normale, ma con possibilità di disadattamento per le esperienze negative precedenti;

la sentenza non tiene conto che spesso a chi ha già bambini normali si chiede l'adozione di un bimbo con difficoltà doppia: quella dell'*handicap* e quella delle difficoltà acquisite da esperienze negative precedenti;

in ultima analisi, secondo questa sentenza, se si partoriscono figli normali si può adottare un bambino con *handicap* (come se si premiasse la capacità di concepire la normalità), al contrario chi concepisce un piccolo con *handicap* (fatto considerato quasi una colpa) non ha il diritto di avere un bimbo normale: e ancora, quindi, a chi ha dato prova di saper superare con dignità, spirito di sacrificio, amore, notevoli difficoltà, gestendo nel modo migliore una figlia con *handicap*, e

che dimostra, per stessa ammissione della commissione giudicante, ulteriori capacità di amore e, quindi, è ben temprato a un ruolo pedagogico e affettivo nella gestione della difficoltà, rilevando, a livello di amore ha dimostrato di avere una capacità in più, si dice no;

a chi, solo in linea teorica, si ritiene migliore perché chiede un bimbo con *handicap* si dà almeno la possibilità di provare. Un « doppio-pesismo » intollerante e intollerabile, incartamenti, *tests*, colloqui (che, tra l'altro, non sembrano molto approfonditi) tendono a misurare, a giudicare in maniera aprioristica le capacità di donare e di desiderare amore, dopo esser stati messi a dura prova ed averla superata. Estremizzando tale ideologia dovremo togliere bambini handicappati a chi li ha sani, o, ancora, se dopo aver dato ad una coppia un bimbo normale in adozione, a questa coppia nasce un bambino con *handicap*, gioverebbe togliere il bambino adottato o quello appena nato! Al contrario, come giurisprudenza, e soprattutto dignità e civiltà, insegnano a genitori coraggiosi, che vogliono dare e ricevere più amore, vanno garantiti aiuti: per gestire senza aggiungere difficoltà a difficoltà la bambina con problemi e nel contempo aiutare ad avere in famiglia un sorriso in più. Del resto la presenza di un bambino, anche con problemi, nella realtà della famiglia De Simone, accanto ai doverosi aiuti che il territorio dovrebbe fornire, arricchirebbe non solo la vita di questi genitori, che come l'esperienza ha dimostrato è già realizzata pienamente (lo esemplifica la qualità di vita e l'affettività con la quale gestiscono la piccola Maria), ma gioverebbe non solo alla piccola ma soprattutto al bambino da adottare, che troverebbe non una famiglia che egoisticamente desidera una vita in più, come troppo spesso accade, ma due adulti che, già temprati dalle difficoltà, sono più propensi, come la scienza, la giurisprudenza e non ultima la coscienza ammettono, ad affrontare le difficoltà e le diversità di un bambino che proviene da difficili esperienze. Quindi si è detto « no » a chi ha saputo superare difficoltà e si dice teoricamente « sì » a tutti quelli che non lo

hanno ancora dimostrato. Non si comprende dove sia la logica, dove sia la misura degli affetti, dove sia la distribuzione e la soluzione delle difficoltà da superare che un tribunale dovrebbe porsi come obiettivo. Al contrario si è risposto con un secco « no », immotivato, nella sostanza un diniego a chi, rimanendo coppia normale e colma di capacità, ha saputo gestire e gestirà una piccola con *handicap* per la quale si sono persino sentiti dire dalla struttura pubblica che un doveroso esame del Dna, indispensabile per capire la diagnosi reale della piccola, era troppo costoso;

tale sentenza, che non riconosce i diritti acquisiti di chi ha superato con amore tante difficoltà e che priva soprattutto il bambino adottivo potenziale di una famiglia che ha tutti i requisiti positivi, apre un *vulnus* foriero di sentenze simili altrettanto in controtendenza con quella società del diritto alla vita pur nella diversità che tutti auspichiamo;

i genitori in questione hanno difficoltà, le stanno vivendo con tanto amore ed estrema dignità, hanno in essere tutti i requisiti richiesti per accogliere una nuova vita, proprio nella prospettiva di stare dalla parte di questa vita che, provenendo da infinite esperienze di dolore, può essere accolta da una famiglia che il dolore già lo conosce. Certo, le difficoltà esistono, ma queste sono presenti come più volte rimarcato, sia che si partoriscono bambini con *handicap*, e se ne chiedono altri in adozione, o si abbiano, di converso, bambini sani e se ne chiedono altri con *handicap* in adozione: la difficoltà è una, importante è valutare chi ha saputo evitare che questa diventi rifiuto e valorizzare chi, attraverso essa, ha scoperto nuove strade per donare amore. Non dire no a questo amore, ma aiutare chi vuole averlo e darlo è un compito essenziale del nostro Paese —:

quali azioni intenda intraprendere per potenziare questo e la maggior parte dei tribunali dei minorenni, che per la delicatezza dei loro compiti, in collaborazione con gli enti locali, sono preposti con scarsi mezzi a un compito delicatissimo;

quale sia l'opinione del Governo rispetto a questo atteggiamento di doppio giudizio, agevolare chi voglia adottare un bambino con *handicap* avendo figli normali e disconoscere il diritto inverso;

se sia a conoscenza di altri casi simili e quale iniziative intenda assumere per garantire il rispetto dei bisogni dei piccoli, del loro diritto ad avere genitori, che, già nei fatti e non solo per mezzi economici, mostrino, anche rispetto a grandi difficoltà, il desiderio di gettare il cuore oltre l'ostacolo, e cosa si intenda fare per rendere questo ostacolo il meno difficile possibile. (3-01241)

(18 giugno 1997)

(Sezione 4 — Arresto del signor Coratelli)

D) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stato tratto in arresto con accuse per numerosi reati, tra cui quella di appartenenza ad associazione sovversiva, il signor Coratelli, giovane iscritto al Pds di Mestre;

dalle notizie apprese dagli organi di informazione gli eventuali reati commessi parrebbero riconducibili a fatti e comportamenti tesi a contrastare il secessionismo nel nord-est;

gli stessi reati e comportamenti, per le modalità con cui sono stati descritti dagli organi di informazione, non sembrano palesare particolari pericoli per l'ordine pubblico e pertanto il ricorso alla custodia cautelare si presenta, secondo l'interrogante, come eccessivo;

all'inverso comportamenti ben più gravi, sia per la risonanza avuta che per le conseguenze che rischiano di determinare, tesi a inneggiare alla secessione, alla violenza armata, al razzismo sono stati spesso tollerati dalle autorità giudiziarie e dalle

forze di polizia determinando una sorta di legittimazione a movimenti, pericolosi per l'ordine pubblico —:

se intenda attivare i suoi poteri ispettivi al fine di chiarire se, nel caso in questione, vi sia stata violazione delle norme vigenti del codice di procedura penale. (3-01465)

(15 settembre 1997)

(Sezione 5 — Concessione di licenze premio ai detenuti)

E) Interrogazione:

PEZZOLI e CARUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

non si può tacere dello scandalo provocato nell'opinione pubblica dal fatto che uno dei sequestratori dell'ingegner Soffiantini sia un detenuto, condannato a molti anni di reclusione e, dunque, quanto meno sospetto di pericolosità sociale, evaso durante un cosiddetto permesso premio;

si tratta della prima volta che ciò accade in circostanze altrettanto eclatanti, posto che non molti anni or sono si scoprì che l'esecutore materiale di una vera e propria strage di camorra era parimenti un ergastolano, pluriomicida, evaso sempre durante una licenza premio;

sarebbe interessante conoscere quanti siano oggi in Italia i soggetti che tribunali legittimi, con sentenze passate in giudicato, hanno condannato a lunghe pene detentive, perché riconosciuti colpevoli di reati gravissimi, che beneficiano di vacanze premio ovvero sono evasi mentre godevano di questo particolare e privilegiato trattamento;

è un fenomeno alquanto curioso, che si affianca alla spesso allegra gestione dei « collaboratori di giustizia », parimenti impegnati ad arrotondare i « trenta denari »

che lo Stato passa loro con più redditizie attività collaterali, che vanno dal traffico di droga all'omicidio su commissione;

tralasciando la fenomenologia del « pentitismo », che è un altro problema, delle tre l'una: o coloro che sono preposti ad esaminare e concedere le licenze carcerarie sono degli ingenui che credono alla reale redenzione di un detenuto recidivo spesso pluriomicida; oppure sono eccessivamente leggeri nello svolgimento del proprio incarico, e non si comprende perché permangano nel proprio posto di lavoro retribuito dalla collettività; ovvero ancora « il comune senso del pudore » ci costringe a pensare che sotto vi sia ben altro —:

se non intenda ordinare un'indagine amministrativa che stabilisca i motivi della troppo facile concessione di licenze premio a detenuti notoriamente pericolosi e recidivi. (3-01677)

(17 novembre 1997)

(Sezione 6 — Detenuti a Catanzaro in regime di articolo 41-bis)

F) Interrogazioni:

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli imputati nel cosiddetto processo « Galassia », detenuti a Catanzaro e sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, hanno reso nota a più riprese la disumana condizione nella quale sono costretti a vivere;

continui, esasperanti ed oggettivamente persecutori atteggiamenti delle « squadrette » adibite al loro controllo hanno annullato ogni dignità di uomini in attesa di un giudizio che potrebbe — in ipotesi — riconoscere la loro innocenza;

si racconta di inutili atti di sopraffazione psichica; di disposizioni che nulla hanno a che vedere con le « esigenze di ordine e sicurezza » per il cui rispetto la

legge ha derogato alle norme di detenzione ordinaria; di vessazioni formali intese solo a mortificare, sopraffare, annullare;

la storia, giudice severo non solo dei risultati raggiunti, ma anche dei mezzi usati a tale scopo, dirà se tutto ciò valga a far calare la cifra della civiltà di un popolo; ora conta solo stabilire se la corretta interpretazione della norma passi attraverso i comportamenti denunciati in pubblica udienza —:

se sia a conoscenza dei fatti;

se abbia disposto indagine di tipo conoscitivo in tal senso;

quali iniziative intenda adottare perché la norma sia applicata nella sua reale portata e non attraverso la personale interpretazione dei preposti;

se intenda rivedere l'impianto normativo a tutela dei diritti fondamentali della persona umana. (3-01762)

(3 dicembre 1997)

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 3 luglio 1997 durante l'udienza relativa al procedimento cosiddetto « Galassia », dinanzi alla corte di assise di Catanzaro, sono state denunciate gratuite ed inumane vessazioni imposte ai detenuti ristretti con il regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

di tali abusi prendeva atto il presidente della corte, oltre che il rappresentante della procura della Repubblica presente in aula, ed il primo, pur riconoscendo che il regime *ex* articolo 41-bis è già di per sé disagiata, si augurava che le cose non fossero così gravi come erano state rappresentate dagli stessi detenuti e dai loro difensori. A tale scopo invitava le « istanze istituzionali » a « fare chiarezza ed evitare che si verificino abusi in ambito penitenziario » e che, compatibilmente con il regime che i detenuti debbono sop-

portare, sia questi, « sia la dignità umana venga comunque rispettata e salvaguardata » —:

se sia a conoscenza dei fatti, se intenda accertarne i particolari e quali provvedimenti intenda adottare di conseguenza. (3-02219)

(20 aprile 1998)

(*ex* 5-02752 del 22 luglio 1997)

(Sezione 7 — Istanza del collaboratore Unep Giovanni Abate)

G) Interrogazione:

MAIOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giovanni Abate, nato a Pellezzano il 29 maggio 1952, residente a Vittorio Veneto (Treviso) in via Scrivia, n. 48/a, collaboratore Unep, attualmente sospeso dal servizio, pur essendo decorso il quinquennio, massimo livello di applicazione di tale istituto, in data 8 febbraio 1997 depositava copia di istanza di rimesione di processo *ex* articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale al fine di rendere edotto il signor Ministro di grazia e giustizia della gravissima situazione sorta a seguito di una serie di fatti illeciti, rilevanti dal punto di vista amministrativo e/o penale posti in essere da magistrati, personale amministrativo e organi di polizia giudiziaria in danno dello stesso, e denunciava l'attività di circolo atta a coprire particolarmente l'operato di un pubblico ministero del tribunale di Treviso e di un ufficiale di polizia giudiziaria, chiedendo, su tali fatti, un'inchiesta ministeriale;

il 3 marzo 1997, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, veniva inviato seguito con contestuale sollecito per conoscere le determinazioni assunte dal signor Ministro;

successivamente il signor Abate si è recato personalmente nell'ufficio di gabi-

netto del signor Ministro per conoscere lo stato degli atti, non avendo ricevuto esito né riscontro alla propria istanza dell'8 febbraio 1997 e del sollecito del 3 marzo 1997;

la funzionaria preposta, come tale qualificatasi, ebbe a rispondere che il tutto era segreto e che neppure all'istante era dato conoscere sia l'iter, sia lo stato degli atti, sia le eventuali determinazioni del signor Ministro, ciò in spregio alla legislazione sulla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione;

a tutt'oggi, il cittadino Abate non ha ricevuto dal signor Ministro alcuna, seppur succinta, indicazione in merito al prosieguo o all'archiviazione delle proprie istanze con corposo fascicolo allegato —:

se siano a conoscenza dello stato degli atti;

se e quali provvedimenti, in via amministrativa, abbia adottato il Ministro interrogato nei confronti delle persone coinvolte nelle vicende esposte dal signor Abate, anche in relazione al fatto che sia lo stesso Abate, sia i soggetti menzionati nei fatti esposti nella rimessione risultano dipendenti del ministero di grazia e giustizia a diverso titolo e, pertanto, sorge l'obbligo in capo al signor Ministro di esperire, comunque, indagine interna per tutelare l'interesse e l'immagine della pubblica amministrazione che rappresenta;

se il Ministro interrogato abbia trasmesso alle procure competenti territorialmente, ai sensi dell'articolo 331 — quarto comma — del codice di procedura penale, copia della medesima istanza di rimessione per la valutazione e il ravvisamento, nei fatti come esposti e documentati, di possibili ipotesi di reato;

quali provvedimenti abbiano adottato, ritenuto che, *ictu oculi*, si siano resi edotti del continuo uso strumentale delle attuali norme del codice di procedura penale, stravolto, nella sua applicazione amministrativa, con le retrodatazioni in ordine a:

a) verbale di denuncia querela così come redatto dall'ufficiale di P.G.;

b) ordine di iscrizione a mod. 21, dato dal pubblico ministero precedente;

c) esecuzione materiale di tale iscrizione a mod. 21 difforme e strumentale a far sorgere il procedimento in data diversa da quella in cui naturalmente doveva sorgere, eseguita dal collaboratore di cancelleria, addetto alla segreteria penale;

quali provvedimenti abbiano inteso adottare nei confronti di chi, con tale operato, ha reso possibile che si procedesse all'arresto di un cittadino;

quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di chi, al fine di favorire tale operato, ha svolto attività di circolo atta a coprire dapprima l'ufficio verbalizzante la denuncia-querela e, poi, gli altri soggetti, querelante compreso;

nei limiti delle responsabilità amministrative, quali siano le motivazioni per cui l'istanza di rimessione ex articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale è stata dichiarata inammissibile dapprima con ordinanza del 18 febbraio 1997 e, poi, invece, con sentenza in data 5 giugno 1997;

quali provvedimenti intendano ora adottare nei confronti dell'ufficiale verbalizzante la denuncia-querela che, sentito da diverso pubblico ministero sui fatti ha dichiarato: «...era accaduto semplicemente che il denunciante, aveva con me parlato di molte cose e io ritenni opportuno formare quattro distinti atti di denuncia, atti che datai 21 settembre 1992 » dando così una terza versione dei fatti e autodenunciandosi;

se ritengano che tale ammissione riveli la commissione di un falso in querela e la lesione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, obblighi in capo a un dipendente della pubblica amministrazione civile e/o militare;

per quali ragioni tale ammissione nulla abbia fatto scaturire, neppure un richiamo;

se intendano procedere all'accertamento, in via amministrativa, delle responsabilità per quanto esposto, al fine di una serena e corretta valutazione e definizione

delle posizioni di tutti i dipendenti del ministero coinvolti che, in tal modo, hanno coltivato nel sottobosco amministrativo la copertura di interessi contrari alla giustizia e all'ordine pubblico. (3-01772)

(9 dicembre 1997)

(Sezione 8 - Utilizzo della DIA)

H) Interrogazione:

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto risulta dall'articolo intitolato « Tutti gli uomini del procuratore », pubblicato il 16 ottobre 1997 dal settimanale *Panorama*, la « squadra » di investigatori messa in piedi dall'attuale procuratore capo della Repubblica di Palermo dottor Giancarlo Caselli, e dall'attuale vice-capo della polizia, dottor Gianni De Gennaro, controllerebbe le inchieste più importanti, in particolare:

1) il dottor Agatino Pappalardo, capocentro della Dia (Direzione Investigativa Antimafia) di Palermo nel 1993, poi promosso questore, attualmente dirige il « terzo reparto » della Dia a Roma;

2) il dottor Antonino Cufalo, che nel 1993 comandava la sezione investigativa della Dia di Palermo, oggi è capocentro della stessa Dia a Palermo;

3) il dottor Guido Longo, che insieme con il suddetto dottor Cufalo, guidava, nel 1993, il reparto investigativo della Dia palermitana, è stato promosso capocentro della Dia di Napoli;

4) il colonnello della guardia di finanza, Antonio Pace, già responsabile degli affari generali della Dia palermitana, ora è capocentro della Dia di Caltanissetta;

5) il colonnello dei Carabinieri, Leonello Saliva, già capo della prima sezione investigativa della Dia palermitana, ora è capocentro della Dia di Roma;

6) il dottor Dino Aloï, già capo della sezione investigazioni preventive della Dia

palermitana, attualmente guida la Dia di Catania;

7) il colonnello dei carabinieri Domenico Pomi, già capo della seconda sezione investigativa della Dia palermitana, oggi dirige il centro Dia di Torino;

8) infine, il dottor Pippo Micalizio, già braccio destro dello stesso dottor Gianni De Gennaro, attualmente è alla guida della direzione centrale antidroga della polizia;

secondo quanto riporta il citato settimanale, il « 70 per cento » delle risorse umane, investigative, organizzative della Dia sarebbero concentrate su due sole inchieste, quella denominata « Galassia », riguardante l'ex Presidente del Consiglio dei ministri e attuale senatore a vita Giulio Andreotti, e quella denominata « Oceano », concernente l'ex Presidente del Consiglio dei ministri e attuale leader dell'opposizione Silvio Berlusconi, cominciata all'indomani della sua « discesa in campo » nell'arena politica —:

se il quadro qui sommariamente descritto corrisponda al vero, se le due inchieste indicate (« Galassia » e « Oceano ») assorbano effettivamente la grande parte delle risorse della direzione investigativa antimafia e se, infine, ritenga che tutto ciò sia perfettamente congruente con l'azione di contrasto contro il crimine organizzato, mafia in testa, che è all'origine della istituzione della Dia e della procura nazionale antimafia. (3-01776)

(9 dicembre 1997)

(Sezione 9 - Deposizione del collaboratore di giustizia Filippo Barreca)

I) Interrogazione:

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la stampa ha dato ampio risalto ad uno sconcertante episodio verificatosi du-

rante le celebrazione di un processo davanti alla Corte d'assise di Reggio Calabria, ove, nel corso della deposizione del collaboratore Filippo Barreca, veniva accertata l'utilizzazione clandestina, da parte di costui, di appunti contenenti una serie di nominativi;

le giustificazioni addotte dal Barreca, nel momento in cui gli veniva contestato tale illecito comportamento, apparivano assolutamente inconsistenti, incredibili e, soprattutto, rivelatrici della malafede che stava caratterizzando la sua condotta;

avverso tale stato di cose insorgevano le difese degli imputati, denunciando le manipolazioni della verità che con tutta evidenza potevano cogliersi in quei fatti —:

quali iniziative i Ministri interrogati, nell'ambito delle loro competenze, intendano adottare nei confronti di un soggetto che in maniera così maldestra, quanto arrogante, ha tentato di contrabbandare circostanze strumentali che collidono con l'esigenza di corretta acquisizione delle prove nell'ambito del processo penale;

se siano state avviate indagini da parte della magistratura, tese a conoscere le motivazioni che hanno indotto Barreca a stendere quell'elenco di nomi;

se gli eventi citati non rivelino l'assoluta inaffidabilità del collaboratore e, quindi, non giustifichino più il mantenimento del regime premiale cui egli è ancora sottoposto. (3-01662)

(5 novembre 1997)

(Sezione 10 — Adozione di due ragazzi russi da parte dei coniugi Nanchi)

L) Interrogazione:

VALENSISE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali siano le ragioni e se siano ravvisabili responsabilità nel doloroso, quanto evitabile, caso dei due ragazzi russi, Iulia di 12 anni e Alexei di 10 anni, adottati dai coniugi

Antonio Nanchi e Colomba Maria Raco, di Taurianova, sottratti con provvedimento del tribunale dei minori di Reggio Calabria ai detti genitori adottivi, dopo che le competenti autorità del paese d'origine avevano consentito l'affidamento ai coniugi Nanchi e la partenza dei ragazzi per l'Italia.

(3-01777)

(9 dicembre 1997)

(Sezione 11 — Progetti per il lavoro e la formazione dei detenuti)

M) Interrogazione:

CENTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i detenuti del sistema penitenziario italiano vivono in una situazione di disagio che li ha recentemente portati ad attuare diversi episodi di protesta pacifica;

i motivi del malessere sono numerosi: il sovraffollamento, le difficoltà di accesso alle misure alternative alla detenzione, i problemi sanitari, le carenze di organici e di organizzazione delle strutture e, non ultimo, il problema delle opportunità di lavoro e di formazione per i detenuti, decisamente scarse, e talvolta inesistenti;

per questo negli anni scorsi la regione Lombardia, attraverso Lombardia informatica, ha consentito la nascita della società Spes, che, direttamente o convenzionandosi con cooperative sociali, ha potuto dare un lavoro a circa 200 detenuti;

da alcuni mesi la regione ha deciso di ridefinire la partecipazione di Lombardia Informatica ad altre società, disponendo, tra le altre cose, la dismissione della partecipazione a Spes, invitando, tuttavia, Lombardia Informatica a garantire, con altre modalità, l'affidamento di attività informatiche a basso valore aggiunto (ad esempio il *data entry* delle ricette farmaceutiche, che ha sinora costituito l'attività

praticamente esclusiva di Spes) ai soggetti sociali che operano per l'inserimento lavorativo dei detenuti od ex detenuti;

quest'esperienza ha avuto un grande significato, anche tra le innumerevoli difficoltà e gli errori che ne hanno segnato il cammino;

i quattro soggetti sociali che sono anche soci di minoranza di Spes (Caritas italiana, Compagnia delle Opere, gruppo Abele, Fondazione Exodus) si propongono di continuare e sviluppare l'esperienza a dimensione regionale con l'ottica di un'eventuale espansione nazionale con modalità da determinare;

questo progetto riveste un ruolo importante sia a livello politico che culturale per cercare di offrire delle opportunità di lavoro e di formazione ai detenuti ed è in linea con gli indirizzi e gli impegni sottoscritti congiuntamente dal presidente della regione Lombardia e dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria il 5 novembre 1997, che devono essere tradotti in un protocollo ufficiale d'intesa —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

quali iniziative intendano intraprendere affinché possa svilupparsi il

progetto di formazione e lavoro per i detenuti. (3-01798)

(13 dicembre 1997)

(Sezione 12 — Soppressione della pretura di Petilia Policastro)

N) Interrogazione:

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali siano le ragioni che sembra debbano determinare la soppressione della pretura circondariale di Petilia Policastro, in provincia di Crotone, essendo con ogni evidenza detta soppressione in contrasto con gli interessi della popolazione dell'intera zona e dell'importante territorio, tradizionalmente servito dalla struttura giudiziaria in parola, con precipuo riferimento alle caratteristiche orografiche della zona, alle difficoltà di rapide comunicazioni con la città di Crotone e, soprattutto, allo sviluppo socio-economico di Petilia Policastro e del suo circondario che sarebbe gravemente compromesso dalla soppressione dell'importante ufficio giudiziario. (3-01837)

(8 gennaio 1998)

*PROPOSTE DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI CONFLITTI DI
INTERESSE E DI INCOMPATIBILITÀ PER I TITOLARI DI
CARICHE POLITICHE (1236-3612-4410-4488)*

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 1)

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo, l'Autorità garante diffida il gestore ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7, comma 4. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 2)

**ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e telefonici.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale di cui all'articolo 5, comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascritto, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informa-

zione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

Al comma 2, sostituire le parole da: un termine non superiore a quindici giorni *fino alla fine del comma con le seguenti:* un termine non superiore a due giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso tale termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità interrompe per il tempo che ritiene necessario, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal gestore, le trasmissioni nelle quali si fa informazione.

12. 1.

Veltri.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 3)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di astenersi dal voto su delibera-

zioni attinenti alla carica ricoperta e dall'adozione degli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. Gli atti amministrativi adottati in violazione dell'obbligo di astensione di cui al presente comma sono nulli.

2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione di cui al comma 1 decidono gli organi competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

3. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna secondo la propria competenza, segnalano agli organi competenti, di cui all'articolo 2, comma 3, i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 1, di disposizioni legislative, di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado.

4. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

5. Ogni determinazione dell'Autorità garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Gli atti di accertamento di competenza delle Autorità di cui alla presente legge sono impugnabili dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro sessanta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte.

7. Quando una determinazione, adottata ai sensi della presente legge, concerne l'applicazione di sanzioni, il provvedimento è adottato dai presidenti delle Autorità cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente.

13. 1.

Armaroli, Cola, Migliori.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: interessi aggiungere la seguente: economici.

13. 2.

Migliori, Cola, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 8.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione del Presidente del Consiglio dei

ministri e dei ministri delibera, quando vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato ed i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri; per gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, decidono gli organi competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

13. 9.

La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

13. 10.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: agli organi competenti con le seguenti: al Presidente della Camera cui appartiene l'interessato.

13. 6.

Veltri.

Al comma 3, sopprimere le parole: di disposizioni legislative.

13. 5.

Migliori, Cola, Armaroli.

Al comma 4, dopo le parole: esprimono pareri inserire le seguenti: e indirizzi.

13. 11.

La Commissione.

Al comma 6, sostituire le parole da: dinanzi alla corte d'appello fino alla fine del comma con le seguenti: dinanzi alla Corte di cassazione, che decide entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte ogni anno tra i magistrati della Corte.

13. 7.

Veltri.

Al comma 6, sostituire le parole da: dinanzi alla corte d'appello fino alla fine del comma, con le seguenti: davanti alla Corte di cassazione, presieduta dal primo presidente e composta da quattro giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario fra tutti i magistrati della Corte. La Corte decide nei successivi sessanta giorni dalla proposizione del ricorso.

13. 3.

Soda.

Sopprimere il comma 7.

13. 4.

Boato.

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo.

13. 12.

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (4231)*

(A.C. 4231 — Sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

(Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 26 del 1979.

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;

b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parame-

tro un numero di dipendenti non inferiore a duecento e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;

c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali nei modi indicati dalla lettera m);

d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;

g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarità del procedimento, e

con previsione altresì del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;

h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine prefissato, comunque non superiore a due mesi, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera *c)*;

i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera *c)* o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;

l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonché della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari e dei consulenti degli organi della procedura;

m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:

1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire;

2) alla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;

n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera *m)*, alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;

o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;

p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;

q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni previste da capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere *e)* ed *i)* alla dichiarazione di fallimento e apportando altresì alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneità del trattamento sanzionatorio;

s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque

momento nel corso della procedura risulti che questa non può essere utilmente continuata, di riferirne all'autorità di vigilanza ed al tribunale affinché si provveda a norma della lettera t);

t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:

1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del piano di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;

2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, con previsione di una gestione unitaria delle procedure in stato di avanzata liquidazione, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno due anni, con conseguente adeguato finanziamento.

3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura e nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.

4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1, delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio di impresa sia cessata

nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti *de minimis* definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 3.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 4 con il seguente:

«ART. 1 - 1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* per le sole aziende che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di cui al comma 3. Gli eventuali importi, eccedenti la ripartizione sono assegnati ai soggetti che hanno ottenuto l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto-legge n. 396 del 1994.

5. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 381, è soppressa la parola: « preferenziale ».

(Testo alternativo del relatore di minoranza Barral).

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1 - 1. È abrogato il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni ».

1. 2.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1 - 1. La legge 3 aprile 1979, n. 95 è abrogata. Le imprese già assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, ancora in corso, continuano ad essere disciplinate e regolate dalle norme di detta legge, fino alla loro totale liquidazione ».

1. 21.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 1, sopprimere la parola: grandi.

1. 4.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) conformazione della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese commerciali in stato di insolvenza alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese.

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

1. 5.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) definizione dell'amministrazione straordinaria come procedura extraconcorsuale delle imprese commerciali in stato di insolvenza, volta al salvataggio e alla ristrutturazione dell'esercizio.

1. 6.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: grande.

1. 7.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: duecento con le seguenti: cinquecento da almeno un anno.

1. 50.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: duecento aggiungere le seguenti: da almeno un anno.

1. 51.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. 8.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali da scegliersi tra esperti di massima e comprovata esperienza e qualificazione nel settore della economia industriale, nell'ambito di un albo tenuto presso il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

1. 26.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera f), sopprimere dalle parole: su indicazione vincolante fino alle parole: tempestivamente formulata.

1. 9.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e artigianato.

1. 10.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: e sentito il fino a: superiore a due mesi con le seguenti: , da depositarsi nei 30 giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, dichiarati con decreto entro il termine non superiore ad un mese dal deposito della relazione.

1. 52.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1. 11.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) attribuzione al tribunale, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina, di uno o più commissari straordinari da scegliersi tra esperti di massima e comprovata esperienza e qualificazione nel settore della economia industriale, nell'ambito di un albo tenuto presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti con compiti di vigilanza sulla procedura e su tutte le operazioni connesse; nonché attribuzione al tribunale del potere di autorizzare, sentito il comitato di sorveglianza, eventuali vendite, affitti di azienda, transazioni, pagamenti e tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

1. 28.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole: all'autorità di vigilanza ed.

1. 12.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: , sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. 13.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera u), sopprimere le parole da: con previsione fino a: liquidazione.

1. 54.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera u), sopprimere le parole: per almeno due anni, con conseguente adeguato finanziamento.

1. 55.

Governo.

(A.C. 4231 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico).

1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al centottante-

simo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* per le sole aziende che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, nella sola misura necessaria a soddisfare le domande di cui al comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 12.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno del 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, per le necessità di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 1, comma 5, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 396 e del comma 3 del presente articolo.

2. 13.

La Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sopprimere la parola "preferenziale".

2. 6.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

(A.C. 4231 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46).

1. Gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attività si riferisce.

(A.C. 4231 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Norma interpretativa in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 11.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 5 (Copertura finanziaria) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 1998.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u)* della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per il 1998 e a lire 10 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. Per la quota delle risorse di cui al presente comma già affluite alla tesoreria dello Stato, si provvede

mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al capitolo di spesa per le finalità di cui ai commi 1 e 2 ».

4. 01.

Governo.

(A.C. 4231 — sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto che per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 4231, recante disposizioni in materia di attività produttive, vengono utilizzati solo 50 degli 81 miliardi di lire, già stanziati dal decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1994,

impegna il Governo

a predisporre, nell'ambito dei prossimi provvedimenti riguardanti le attività produttive, adeguate norme che prevedano la ripartizione dei restanti 31 miliardi di lire in favore dell'Artigiancassa, per una quota pari a lire 11 miliardi, e per le zone in situazioni di disagio economico derivanti dalla contiguità con le aree riconosciute in stato di crisi, per una quota di 20 miliardi.

9/4231/1.

Barral, Chiappori, Pittino, Galli, Stefani.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4231;

preso atto che per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 vengono utilizzati solo 50 degli 81 miliardi già stanziati dal decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1994;

impegna il Governo

a predisporre nell'ambito dei prossimi provvedimenti a sostegno delle attività produttive, norme con le quali i restanti 31 miliardi siano destinati ad altre finalità e, in particolare, per l'Artigiancassa e per le zone in situazioni di disagio economico derivanti dalla contiguità con le aree riconosciute in stato di crisi.

9/4231/2.

Edo Rossi, Ruggeri, Masiero, Labate, Faggiano.

La Camera,

impegna il Governo

a verificare costantemente ed approfonditamente la metodologia utilizzata nell'accettazione delle domande di dismissione, di cui all'articolo 2, e a riferirne alle competenti Commissioni parlamentari.

9/4231/3

Masiero.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

(A.C. 3931 — sezione 1)

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

- a) politica estera e rapporti internazionali;
- b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
- c) elezioni del Parlamento europeo;
- d) difesa e Forze armate;
- e) disciplina della concorrenza;
- f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
- g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
- h) referendum statale;
- i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;
- l) principi dell'attività amministrativa statale;
- m) pesi, misure e determinazione del tempo;
- n) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- o) ordine pubblico e sicurezza;
- p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

s) grandi reti di trasporto;

t) poste e telecomunicazioni;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

v) tutela dei beni culturali e ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 58 DEL TESTO COSTI-
TUZIONALE

ART. 58.

Sopprimerlo.

58. 1. (ex C. 59. 402)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Lo Stato non può, nemmeno per via legislativa, effettuare ogni e qualsiasi coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati, anche personali, inerenti l'amministrazione statale, regionale e locale, né può delegare a soggetti privati e legittimare eventuali schedature di cittadini e di lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni dei loro diritti e delle loro libertà.

58. 3. (ex C. 59. 405)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Al di fuori delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nei casi in cui una determinata materia non possa essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni, ovvero la regolazione di una materia mediante una legge regionale potrebbe nuocere agli interessi di altre Regioni o della collettività, ovvero quando lo richiedano la tutela del-

l'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione, con legge costituzionale è determinata la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

58. 5.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

1. L'Assemblea nazionale ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8;

d) sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

2. Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea nazionale, le Regioni possono legiferare nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate dalla legge statale.

58. 17. (C. 59. 19)

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Le Camere esercitano la potestà legislativa in riferimento a tematiche nazionali ed internazionali ad esclusione delle discipline di competenza degli enti locali ai vari livelli territoriali.

58. 12. (ex C. 59. 408)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta alle Camere la potestà legislativa nazionale, ai Consigli regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere quella ri-

spettivamente della Regione, del comune, della circoscrizione e del quartiere.

58. 8. (ex C. 59. 409)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera, con esclusione dei rapporti economici e dei rapporti con l'Unione europea;

b) giustizia;

c) ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale;

d) difesa;

e) politica monetaria.

Spetta alle Regioni della Confederazione ed ai Comuni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

58. 13. (C. 59. 181)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a: politica estera, con esclusione dei rapporti economici e dei rapporti con l'Unione europea, giustizia, ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale, difesa e politica monetaria.

Spetta alle Regioni ed ai Comuni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

58. 7. (ex C. 57. 20.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Lo Stato ha la competenza legislativa, nelle seguenti materie:

a) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali, cooperazione internazionale ed attività promozionali all'estero di rilevanza nazionale; regolazione dei rapporti di cui agli articoli 7 ed 8; difesa militare e forze armate; armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; elezioni del Parlamento Europeo;

b) diritti pubblici soggettivi di cui agli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; ordinamenti civile e penale; ordinamento giudiziario e relative giurisdizioni; ordine pubblico e sicurezza;

c) organi costituzionali ed istituzionali statali e relative norme elettorali; *referendum* statali, principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; bilanci ed ordinamenti contabili e tributari statali, coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

d) principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e dell'attribuzione di funzioni amministrative e regolamentari a Province e Regioni; norme elettorali comunali e provinciali;

e) moneta, sistema valutario, perequazione delle risorse finanziarie; tutela del risparmio e attività finanziarie; programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni statali alle attività economiche; disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi; pesi, misure e determinazione del tempo; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; poste; ordinamento nazionale ed internazionale della comunicazione; ordinamento nazionale ed internazionale delle attività sportive;

f) ordinamento dell'istruzione e dell'Università; titoli di studio e loro utilizza-

zione professionale; ordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

g) determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; ordinamento della previdenza sociale;

h) tutela dell'ambiente e degli ecosistemi; tutela dei beni culturali ed ambientali; sistemi di comunicazione e di trasporto di rilevanza nazionale; opere pubbliche strettamente funzionali all'esercizio delle competenze riservate allo Stato; disciplina generale della circolazione; grandi calamità; ordinamento generale della protezione civile;

i) determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione. Spetta inoltre allo Stato la competenza legislativa ad esso specificamente attribuita da altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi nazionali.

Lo Stato può con legge delegare alle Regioni competenze legislative nelle materie di cui al primo comma.

Lo Stato e le Regioni, ciascuno nel proprio ordine, disciplinano con proprie leggi la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Le Regioni hanno competenza legislativa, esclusiva, ripartita o concorrente, nel rispetto della Costituzione e delle leggi costituzionali, ed in armonia con l'interesse nazionale e con quello delle altre Regioni, in tutte le materie non espressamente attribuite alla competenza legislativa dello Stato.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno competenza legislativa esclusiva, può stabilire i principi fondamentali nel rispetto dei quali deve esplicarsi la competenza legislativa regionale, mediante leggi organiche riguardanti l'insieme di ogni singola materia. Le leggi organiche possono riguardare unitariamente, per esigenze di coordinamento, materie in cui lo Stato abbia competenza legislativa ai sensi del primo comma. In ogni caso le disposizioni delle leggi organiche recanti principi fondamentali in materie di competenza legislativa regionale vincolano esclusivamente le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini od altri soggetti, privati o pubblici, diversi dalle Regioni.

Nelle materie in cui le Regioni non hanno competenza legislativa esclusiva lo Stato può, contestualmente alle leggi organiche, oppure a seguito di inadempimento regionale a legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle stesse leggi organiche, emanare disposizioni legislative immediatamente precettive, aventi come destinatari la generalità dei soggetti, privati e pubblici. Tali disposizioni mantengono la loro efficacia, nell'ambito di ogni singola Regione, soltanto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate, in materia, dalla medesima Regione.

Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) organi statutari regionali e relative norme elettorali; *referendum* regionali; organizzazione ed attività amministrativa regionale; bilanci ed ordinamenti contabili regionali;

b) polizia urbana;

c) partecipazioni regionali alle attività economiche; formazione professionale; assistenza scolastica; fiere e mercati; musei e biblioteche regionali e di enti locali; promozione e organizzazione di attività culturali di interesse regionale;

d) sistemi di comunicazione e di trasporto di rilevanza regionale e locale; opere pubbliche di rilevanza regionale e locale.

Le Regioni non possono istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nei casi in cui da loro inadempienze derivino pericoli per l'incolumità o la sicurezza pubblica, ovvero gravi e prolungate difformità delle condizioni di vita dei cittadini.

58. 2222. (ex C. 59. 179.)

Turroni, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato, fatte salve diverse disposizioni previste dai trattati concernenti l'Unione Europea, la potestà legislativa in materia di:

a) politica estera e condizione giuridica degli stranieri;

b) difesa e forze armate;

c) moneta e mercati finanziari;

d) organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

e) *referendum* statali;

f) elezione del Parlamento Europeo;

g) bilancio ed ordinamenti contabili propri;

h) ordinamento civile e penale e relative giurisdizioni;

i) ordinamento della giustizia amministrativa, contabile e tributaria;

l) sicurezza personale;

m) norme generali di coordinamento fra fiscalità statale e tributi locali;

n) sistemi elettorali e forme di governo di Comuni e Province.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego e il lavoro.

58. 16. (C. 59. 172)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Salvo quanto previsto all'articolo 56, spetta in ogni caso allo Stato la potestà legislativa con riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza; immigrazione e condizione giuridica dello straniero; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

b) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

c) ordinamenti civile e penale; ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

d) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni e dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica o per i diritti fondamentali dei cittadini.

58. 14.

Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; bilancio tributi e ordinamento contabile dello Stato; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e disciplina della giurisdizione ordinaria e speciale; legislazione elettorale e principi in tema di organizzazione comunale e provinciale;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; determinazione delle condizioni inderogabili di godimento dei diritti sociali; la tutela della salute e la previdenza sociale; disci-

plina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; disciplina di principio sulla tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; le condizioni generali inderogabili a tutela delle risorse naturali e ambientali;

d) disciplina attuativa degli accordi o intese previsti dagli articoli 7 e 8; norme generali in tema di disciplina del procedimento amministrativo e principi fondamentali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali, che richiedano una disciplina unitaria specialmente in vista dell'attuazione dei compiti dello Stato sociale e di diritto.

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al primo comma indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone o delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini

di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

58. 15. (ex S. 59. 110)

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; bilancio, tributi e ordinamento contabile dello Stato; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; ordinamenti civile e penale; ordinamenti giudiziari e disciplina della giurisdizione ordinaria e speciale; legislazione elettorale e principi in tema di organizzazione comunale e provinciale;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; determinazione delle condizioni inderogabili di godimento dei diritti sociali; la tutela della salute e la previdenza sociale; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; disciplina di principio sulla tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produ-

zione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; le condizioni generali inderogabili a tutela delle risorse naturali e ambientali;

d) disciplina attuativa degli accordi o intese previsti dagli articoli 7 e 8;

e) norme generali in tema di disciplina del procedimento amministrativo e principi fondamentali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali, che richiedano una disciplina unitaria specialmente in vista dell'attuazione dei compiti dello Stato sociale e di diritto.

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al primo comma indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone o delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Pro-

vincie o dei Comuni, nel caso i cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

58. 6. (*ex C. 59. 15)

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sopprimere il primo comma.

58. 30.

Malavenda.

**SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 58.5098
DELLA COMMISSIONE**

Al primo comma, all'alinea, dopo le parole: potestà legislativa aggiungere le seguenti: esclusiva e tassativa.

0. 58. 5098. 5.

Comino, Fontan.

Al primo comma, sostituire le lettere dalla a) alla l) con le seguenti:

a) politica estera

b) giustizia;

c) ordine pubblico e sicurezza di rilevanza statale;

d) difesa;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; disciplina della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio.

0. 58. 5098. 4.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera a), prima della parola: immigrazione aggiungere la seguente: cittadinanza,

0. 58. 5098. 42.

Grimaldi.

Al primo comma, alla lettera a) sopprimere le parole: immigrazione e condizione giuridica dello straniero

0. 58. 5098. 6.

Comino, Fontan.

Al primo comma, alla lettera a) sopprimere le parole: immigrazione e

0. 58. 5098. 7.

Comino, Fontan.

Al primo comma, alla lettera a) sopprimere le parole: e condizione giuridica dello straniero

0. 58. 5098. 10.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: attuazione dei trattati internazionali e degli atti dell'Unione Europea nelle materie di competenza dello Stato;

0. 58. 5098. 103.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Al primo comma, lettera c), sostituire la parola: disciplina con la seguente: tutela.

0. 58. 5098. 80.

Manca, D'Amico.

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: disciplina della concorrenza aggiungere le seguenti: e dei diritti degli utenti e dei consumatori.

0. 58. 5098. 90.

Paissan, Turrioni, Scalia, Boato, Cento, Mattioli, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Lecce, Procacci, Gardiol.

Al primo comma, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pressione fiscale generata dalle imposte dirette comunali, provinciali, regionali e statali, non può superare complessivamente il 40 per cento del reddito delle persone fisiche e il 30 per cento del reddito delle persone giuridiche”.

0. 58. 5098. 8.

Comino, Fontan.

Al primo comma, sopprimere le lettere e), h), i) ed l).

0. 58. 5098. 9.

Comino, Fontan.

Al primo comma sopprimere la lettera e).

0. 58. 5098. 11.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , diritti degli utenti e dei consumatori.

0. 58. 5098. 76.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrioni.

Al primo comma, sopprimere la lettera f) Conseguentemente, al secondo comma, dopo le parole: disciplina generale relativa a aggiungere le parole: ordine pubblico e sicurezza.

0. 58. 5098. 93.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Fontan, Gambato, Guido Dussin, Luciano Dussin, Pittino, Galli, Signorini, Calzavara, Chiappori, Frosio Roncalli, Barral, Santandrea, Copercini, Terzi, Rodeghiero.

Al primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) ordine pubblico e sicurezza di rilevanza statale.

0. 58. 5098. 12.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera f) dopo le parole : ordine pubblico aggiungere le seguenti: escluso quello di interesse locale e regionale.

0. 58. 5098. 13.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera f) dopo le parole: e sicurezza aggiungere le seguenti: di rilevanza statale.

0. 58. 5098. 14.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera f), sopprimere le seguenti parole: ad esclusione della polizia amministrativa locale

***0. 58. 5098. 15.**

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera f), sopprimere le seguenti parole: ad esclusione della polizia amministrativa locale

***0. 58. 5098. 43.**

Grimaldi.

Al primo comma, lettera f), sopprimere la parola: amministrativa;

0. 58. 5098. 65.

Pisanu.

Al primo comma, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: circolazione stradale;

0. 58. 5098. 104.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Al primo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) regime giuridico degli immobili.

0. 58. 5098. 110.

Paissan, Turrone, Scalia.

Al primo comma sopprimere la lettera g).

0. 58. 5098. 17.

Comino, Fontan.

Al primo comma, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) cittadinanza, principi in materia di ordinamenti civili e penali, ordinamenti giudiziari delle giurisdizioni superiori.

0. 58. 5098. 16.

Comino, Fontan.

Al primo comma, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) cittadinanza, principi in materia di ordinamenti civili e penali.

0. 58. 5098. 23.

Comino, Fontan.

Al primo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) cittadinanza.

0. 58. 5098. 26.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera g), sostituire le parole : ordinamento civile e penale con le seguenti: principi in materia di ordinamento civile e penale.

0. 58. 5098. 18.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera g) sopprimere le parole: giurisdizioni e.

0. 58. 5098. 20 (Nuova formulazione)

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera g) sostituire la parola: giudiziari con le seguenti: delle giurisdizioni superiori.

0. 58. 5098. 19.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: delle giurisdizioni superiori

0. 58. 5098. 29.

Comino, Fontan.

Al primo comma sopprimere la lettera h).

0. 58. 5098. 21.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del paesaggio

0. 58. 5098. 71.

Paissan, Turrone, Cento.

Al primo comma, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei parchi nazionali.

0. 58. 5098. 106.

Paissan.

Al primo comma, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole: di interesse nazionale.

0. 58. 5098. 66.

Pisanu.

Al primo comma, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e loro promozione.

0. 58. 5098. 112.

Paissan.

Al primo comma sopprimere la lettera i).

0. 58. 5098. 22.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera i), sostituire le parole: dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque con le seguenti la parola: dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono

0. 58. 5098. 81.

Manca, D'Amico.

Al primo comma, lettera i) dopo le parole dei livelli aggiungere le seguenti: minimi comuni.

0. 58. 5098. 67.

Pisanu.

Al primo comma, lettera i) sopprimere la parola: sociali

0. 58. 5098. 70.

Paissan, Turrone, Cento.

Al primo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis.) tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia;

0. 58. 5098. 105.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Al primo comma sopprimere la lettera l).

0. 58. 5098. 24.

Comino, Fontan.

Al primo comma, alla lettera l) sopprimere le parole: legislazione elettorale,

0. 58. 5098. 30.

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera l) sopprimere le parole: organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane.

0. 58. 5098. 25 (Nuova formulazione)

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e città metropolitane

0. 58. 5098. 3.

Paissan.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sua promozione. Le regioni possono emanare ulteriori disposizioni per una maggiore tutela e salvaguardia.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

0. 58. 5098. 113.

Paissan.

Al primo comma aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Le regioni possono emanare ulteriori disposizioni per una maggiore tutela e salvaguardia.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

0. 58. 5098. 75.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sua promozione.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

0. 58. 5098. 114.

Paissan.

Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

0. 58. 5098. 99.

Paissan, Turrone, Scalia, Boato, Cento, Mattioli, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Lecce, Procacci, Gardiol.

Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) tutela e salvaguardia dei parchi nazionali e sua promozione.

0. 58. 5098. 115.

Paissan.

Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) tutela e salvaguardia dei parchi nazionali.

0. 58. 5098. 92.

Paissan.

Al primo comma aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) grandi reti di trasporto; poste e telecomunicazioni, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Conseguentemente;

al secondo comma, sostituire le parole: la disciplina generale relativa a con le seguenti: i principi fondamentali relativi a;

al secondo comma, sopprimere le parole: grandi reti di trasporto; poste e telecomunicazioni; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”

O. 58. 5098. 68.

Pisanu.

Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale all'energia.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

O. 58. 5098. 82.

Manca, D'Amico.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) grandi reti di trasporto;

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: grandi reti di trasporto.

O. 58. 5098. 50.

Grimaldi.

Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) ordinamento della comunicazione;

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: ordinamento della comunicazione;

O. 58. 5098. 85.

Grimaldi.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) poste e telecomunicazioni;

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: poste e telecomunicazioni.

O. 58. 5098. 45.

Grimaldi.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

O. 58. 5098. 46.

Grimaldi.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) tutela delle aree protette di interesse nazionale ed internazionale;

O. 58. 5098. 74.

Paissan, Turrone, Cento, Scalia.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Spetta alle Regioni e alle Province la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

O. 58. 5098. 50.

Comino, Fontan.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

1-bis. Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme in materia di ordinamento civile e penale di cui alla lettera g) del comma precedente.

0. 58. 5098. 62.

Comino, Fontan.

Sopprimere il secondo comma.

0. 58. 5098. 52.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sostituire le parole: con legge la disciplina generale relativa con le seguenti: i principi relativi.

0. 58. 5098. 53.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sostituire le parole: disciplina generale relativa a con le seguenti: indirizzi generali in materia di.

0. 58. 5098. 83.

Manca, D'Amico.

Al secondo comma dopo le parole: con legge aggiungere le seguenti: approvata dalle due Camere

0. 58. 5098. 27.

Comino, Fontan.

Al secondo comma dopo le parole: con legge aggiungere le seguenti: approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni

0. 58. 5098. 28.

Comino, Fontan.

Al secondo periodo, sostituire le parole: la disciplina generale relativa con le seguenti: i principi relativi

0. 58. 5098. 51.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sopprimere le parole : tutela e sicurezza del lavoro

0. 58. 5098. 31.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sopprimere le parole: istruzione, università e professioni.

0. 58. 5098. 32.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sopprimere le parole: ricerca scientifica e tecnologica.

0. 58. 5098. 33.

Comino, Fontan.

Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica; aggiungere la parola: territorio e difesa del suolo;

0. 58. 5098. 73.

Paissan, Turrone, Boato, Cento, Mattioli, Scalia.

Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica aggiungere le seguenti: e governo del territorio.

0. 58. 5098. 88.

Paissan, Turrone, Boato, Cento.

Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica, aggiungere le seguenti: governo del territorio

0. 58. 5098. 77.

Paissan, Turrone, Boato.

Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica aggiungere le seguenti: e del territorio

0. 58. 5098. 89.

Paissan, Turroni, Scalia, Boato, Cento, Mattioli.

Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica; aggiungere la seguente: territorio;

0. 58. 5098. 72.

Paissan, Turroni, Boato, Cento, Mattioli, Scalia.

Al secondo comma sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

0. 58. 5098. 34.

Comino, Fontan.

Al secondo comma, dopo le parole: dell'ambiente e dell'ecosistema aggiungere la seguente: urbanistica.

0. 58. 5098. 87.

Paissan, Scalia.

Al secondo comma dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; aggiungere le seguenti: governo del territorio;

0. 58. 5098. 64.

Bandoli, Zagatti, Lorenzetti, Attili, Mancina, Alveti, Acciarini, Bielli, Vignali, Aloisio, Cordoni, Marco Fumagalli, Nappi, Dameri, Faggiano, Domenici, De Biasio Calimani, De Simone, Spini, Tattarini, Gerardini.

Al secondo comma dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; aggiungere le seguenti: regime degli immobili;

0. 58. 5098. 69.

De Biasio Calimani, Brunale, Caruano, Panattoni, Mazzoc-

chin, Dameri, Bielli, Mario Pepe, Vigni, Cappella, Lento, Stanisci, Carboni, Attili, Dedoni, Cennamo, Zagatti, Manzato, Lorenzetti, Domenico Izzo, Raffaldini, Casinelli, Albanese.

Al secondo comma, dopo le parole: e dell'ecosistema; aggiungere la seguente: territorio.

0. 58. 5098. 117.

Paissan, Turroni, Boato, Cento, Mattioli, Scalia, Bandoli, Zagatti, Lorenzetti, Attili, Mancina, Alveti, Acciarini, Bielli, Vignali, Aloisio, Cordoni, Marco Fumagalli, Nappi, Dameri, Faggiano, Domenici, De Biasio Calimani, De Simone, Spini, Tattarini, Gerardini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al secondo comma sopprimere le parole: tutela della salute.

0. 58. 5098. 36.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sopprimere le parole: alimentazione.

0. 58. 5098. 35.

Comino, Fontan.

Al secondo comma, sostituire la parola: alimentazione con le seguenti: controllo delle sostanze alimentari.

0. 58. 5098. 94.

Mattarella, Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, dopo la parola: alimentazione aggiungere le seguenti: diritti degli utenti e dei consumatori.

0. 58. 5098. 91.

Paissan, Turroni, Scalia, Boato, Cento, Mattioli, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Leccese, Procacci, Gardiol.

Al secondo comma sopprimere le parole: ordinamento sportivo

0. 58. 5098. 37.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sopprimere le parole: protezione civile

0. 58. 5098. 38.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sopprimere le parole: grandi reti di trasporto.

0. 58. 5098. 39.

Comino, Fontan.

Al secondo comma, sopprimere le parole: ordinamento della comunicazione

0. 58. 5098. 84.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sopprimere le parole: poste e telecomunicazioni.

0. 58. 5098. 40.

Comino, Fontan.

Al secondo comma, sostituire la parola: telecomunicazioni con le seguenti: ordinamento della comunicazione

0. 58. 5098. 2.

Paissan.

Al secondo comma sopprimere le parole: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

0. 58. 5098. 41.

Comino, Fontan.

Al secondo periodo, sopprimere le parole: produzione, trasporto e.

0. 58. 5098. 54.

Comino, Fontan.

Al secondo comma, sopprimere la parola: produzione,.

***0. 58. 5098. 95.**

Mattarella, Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al secondo periodo, sopprimere le parole: produzione.

***0. 58. 5098. 55.**

Comino, Fontan.

Al secondo periodo, sopprimere le parole: trasporto.

0. 58. 5098. 56.

Comino, Fontan.

Al secondo periodo, sopprimere le parole: e distribuzione

0. 58. 5098. 57.

Comino, Fontan.

Al secondo comma sostituire le parole: distribuzione nazionale dell'energia con le seguenti: distribuzione dell'energia, ad eccezione dell'energia idroelettrica.

0. 58. 5098. 59.

Comino, Fontan.

Al secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione dell'energia idroelettrica.

0. 58. 5098. 58.

Comino, Fontan.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, ad esclusione delle acque che non scorrono sul territorio di più di una regione.

0. 58. 5098. 96.

Mattarella, Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, in fine, aggiungere il seguente comma: Le potestà legislative di cui al primo e secondo comma possono essere trasferite, in maniera esclusiva, alle Regioni e alle Province autonome che ne fanno richiesta, con legge del Senato.

0. 58. 5098. 60.

Comino, Fontan.

Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente comma: La Regione può delegare la propria competenza legislativa alla Provincia.

0. 58. 5098. 61.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì trasferire con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua esclusiva competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dal Senato delle Regioni.

0. 58. 5098. 100.

Comino, Fontan.

Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; disciplina della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizioni e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

58. 5098. *(Ulteriore formulazione presentata il 7 aprile 1998)*

La Commissione.

Sostituire il primo comma con i seguenti:

L'Assemblea nazionale ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8;

d) sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali della pubblica amministrazione e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea nazionale, le Regioni possono legiferare nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate dalla legge statale.

58. 31. (ex C. 59. 19.)

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La potestà legislativa appartiene al popolo e non è ripartibile e delegabile se non attraverso le effettive rappresentanze politiche e sociali dirette e proporzionali secondo il principio "una testa un voto" e senza sbarramenti e premi di maggioranza. Ogni rappresentanza di base, sebbene minoritaria, ha diritto di accedere comunque alle istituzioni elettive, parlamentari e rappresentative.

58. 33.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spetta allo Stato federale la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera;

b) trasporti federali;

c) poste e telecomunicazioni;

d) parametri tecnici;

e) difesa;

f) moneta.

Spettano allo Stato federale funzioni di indirizzo su:

- a) istruzione e università;
- b) ambiente ed ecosistema;
- c) produzione alimentare;
- d) attività culturali.

Spettano allo Stato federale funzioni di coordinamento su:

- a) reti informatiche nazionali;
- b) ricerca scientifica;
- c) trasporto dell'energia;
- d) attività sportive internazionali.

58. 36 (ex S. 59. 275).

Stucchi.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La potestà legislativa ed il dovere del rispetto delle leggi e della tutela dei diritti da esse sancite sono ripartite fra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali che ne individuano le autorità di garanzia e di controllo.

58. 32.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spetta allo Stato l'esclusiva potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) difesa e forze armate;
- d) sistema valutario monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
- e) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

f) organi costituzionali e istituzionali nello Stato e relative leggi elettorali;

g) principi dell'attività amministrativa statale;

h) poste e telecomunicazioni;

i) grandi reti di trasporto.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo e il terzo comma;

al settimo comma, sopprimere le parole: delle province.

58. 5016.

Negri.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spetta allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) diritti fondamentali della persona;

b) moneta;

c) politica estera;

d) sicurezza e difesa;

e) giustizia;

f) organizzazione costituzionale dello Stato;

g) livelli minimi comuni alle prestazioni sociali.

58. 35.

Taradash, Colletti, Giovine.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spetta in ogni caso allo Stato la potestà legislativa sulle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza; immigrazione e condizione giuridica dello straniero; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

- b) elezioni del Parlamento europeo;
- c) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
- d) principi generali dell'attività amministrativa dello Stato, delle Regioni e dei Comuni;
- e) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- f) ordinamenti civile e penale; ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- g) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi.

58. 2347.

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chianvena, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Tadorelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in riferimento a: affari esteri, fatta salva la possibilità per le Regioni di stipulare accordi relativi alle materie di proprio interesse non di competenza dello Stato; difesa nazionale; organizzazione nazionale della sicurezza pubblica; ordinamento della navigazione marittima ed aerea; codificazione penale, ordinamento e

reclutamento delle giurisdizioni superiori; norme monetarie; pesi, misure e determinazione del tempo; rilevazioni statistiche nazionali; diritti politici, elettorali a livello nazionale ed europeo di circolazione, soggiorno e residenza; norme elettorali per il Parlamento europeo e norme di incompatibilità per i membri dell'assemblea nazionale; cittadinanza; dogane; stato civile; esplosivi ed armi non di uso individuale; energia nucleare.

58. 34. (S. 59. 84).

Fontan, Fontanini.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spetta allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) diritti politici; diritti soggettivi previsti dal Titolo I Parte prima, cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri;
- b) organi costituzionali statali e relative leggi elettorali; elezioni del Parlamento europeo;
- c) ordinamento civile e penale, ordinamenti tributari e contabili propri, ordinamento all'attività amministrativa statale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- d) affari esteri, difesa e Forze armate;
- e) sicurezza dello Stato, polizia giudiziaria, ordinamento nazionale della protezione civile, armi, esplosivi e materiale strategico;
- f) ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro, istituti previdenziali obbligatori;
- g) moneta, sistema valutario, dogane, tutela della concorrenza, pesi e misure, statistica nazionale, servizi postali sovregionali, telecomunicazioni, emissioni radiotelevisive sovregionali, servizi telematici, disciplina generale della circolazione e dei trasporti ferroviari sovregionali e della navigazione aerea e marittima sovra-

regionale, opere pubbliche di interesse statale; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ricerca scientifica e tecnologica di interesse statale.

58. 37.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma premettere il seguente periodo: La potestà legislativa spetta alle Camere, ai consigli regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere, ed è esercitata ciascuna secondo le rispettive autonomie e funzioni.

58. 18.

Malavenda.

Al primo comma premettere il seguente periodo: La potestà legislativa ed attuativa è ripartita fra le Regioni i comuni e lo Stato dalla Repubblica e dalle leggi costituzionali previste dalla Costituzione.

58. 19.

Malavenda.

Al primo comma premettere il seguente periodo: La potestà legislativa appartiene al popolo e non è ripartibile e delegabile se non attraverso le effettive rappresentanze politiche e sociali dirette e proporzionali secondo il principio "una testa un voto" e senza sbarramenti e premi di maggioranza. Ogni rappresentanza di base, sebbene minoritaria, ha diritto di accedere comunque alle istituzioni elettive, parlamentari e rappresentative.

58. 28.

Malavenda.

Al primo comma premettere il seguente periodo: La potestà legislativa ed il dovere del rispetto delle leggi e della tutela dei diritti da esse sanciti ripartiti fra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali che ne individuano le autorità di garanzia e di controllo.

58. 29.

Malavenda.

Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: Spetta allo Stato con le seguenti: La Repubblica assegna allo Stato.

58. 2561.

Malavenda.

Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: Spetta allo Stato con le seguenti: La Repubblica attribuisce allo Stato italiano.

58. 2562.

Malavenda.

Al primo comma, all'alinea, dopo le parole: la potestà legislativa aggiungere le seguenti: esclusiva e tassativa.

58. 38. (C. 59. 187).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, sopprimere le lettere a), c), d) e l).

58. 2198. (ex C. 58. 307).

Malavenda.

Segue una serie di 1430 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, delle lettere a), c), d) e l) del primo comma.

Al primo comma, alla lettera a) premettere la seguente:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai Titoli I, II, III e IV della Parte I.

58. 39. (C. 59. 23)

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi

titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica.

58. 40.

Malavenda.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: politica estera e rapporti internazionali, aggiungere le seguenti: rapporti con l'Unione Europea;

58. 42.

de Ghislanzoni Cardoli.

Al primo comma, lettera a), dopo la parola: internazionali aggiungere le seguenti: con esclusione dei rapporti economici, commerciali e industriali con l'estero e della potestà di stipulare relativi accordi e trattati internazionali.

58. 20. (C. 59. 84.)

Acierno.

Al primo comma, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) attuazione dei trattati internazionali e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza dello Stato;

a-ter) tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia;

a-quater) circolazione stradale.

58. 2359.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli, Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Al primo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) comunità familiare.

58. 43.

Scoca.

Al primo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) i diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana.

58. 44.

Scoca.

Al primo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) l'identità genetica.

58. 45.

Scoca.

Al primo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

***58. 41.** (C. 59. 189.)

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Al primo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

***58. 2325.** (C. 59. 188.)

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella, Maselli.

Al primo comma, sopprimere la lettera b).

***58. 3011.**

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera b).

***58. 46.**

Gnaga, Oreste Rossi.

Segue una serie di 159 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera b) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero.

58. 47.

Malavenda.

Al primo comma, lettera b), sopprimere la parola: cittadinanza.

58. 49. (*S. 59. 88).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, alla lettera b), sopprimere le parole: immigrazione e condizione giuridica dello straniero.

58. 21.

Acierno.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: immigrazione e.

58. 2349. (C. 59.193)

Pivetti.

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: immigrazione e condizione giuridica con le seguenti: e immigrazione.

58. 48. (C. 59. 194).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: garantendo almeno un eletto per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

***58. 50.** (C. 59. 99.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al primo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: garantendo almeno un eletto per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

***58. 2358.** (C. 59.99)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente: spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla difesa e alle Forze armate.

58. 51.

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera e).

**** 58. 52.**

Gnaga, Oreste Rossi.

Al primo comma sopprimere la lettera e).

**** 58. 22.**

Acierno.

Segue una serie di 118 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera e) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) criteri *standard* minimi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.

58. 53.

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) disciplina generale della produzione e scambio di beni e servizi, assicurando il rispetto delle condizioni di concorrenza.

58. 2361.

Guarino.

Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) disciplina della produzione e scambio di beni e servizi e della concorrenza.

58. 2362.

Guarino.

Al primo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , diritti degli utenti e dei consumatori.

58. 2329.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Al primo comma, sopprimere la lettera f).

***58. 3013.**

Malavenda.

Al primo comma sopprimere la lettera f).

*** 58. 58.**

Parolo, Pirovano Giancarlo Giorgetti.

Segue una serie di 69 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera f) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla tutela del risparmio popolare e della moneta.

58. 60.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) sistema valutario e monetario, tutela del risparmio, attività finanziaria e credito sovranazionale.

58. 61.

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, lettera f), sopprimere le parole: , tutela del risparmio e mercati finanziari.

58. 62.

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al primo comma, lettera f), sostituire le parole: e mercati finanziari con le seguenti: e dei mercati finanziari.

58. 2220.

Fei.

Al primo comma, sopprimere la lettera g).

**** 58. 3014.**

Malavenda.

Al primo comma sopprimere la lettera g).

**** 58. 63.**

Bampo, Rizzi.

Segue una serie di 34 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera g) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; bilancio, tributi e ordinamento contabile dello Stato; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e disciplina della giurisdizione ordinaria e speciale; legislazione elettorale e principi in tema di organizzazione comunale e provinciale.

58. 64.

Malavenda.

Alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: legislazione elettorale comunale, provinciale e regionale.

Conseguentemente, all'articolo 60, sopprimere le lettere a) e b) del quarto comma e il nono comma.

58. 2340.

Bielli, Vignali.

Al primo comma, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) autonomie funzionali.

***58. 2330.**

Alemanno, Nania, Nuccio Carrara, Rallo, Simeone, Porcu, Trincali, Mantovano.

Al primo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) autonomie funzionali.

***58. 2398.**

Polenta, Merlo, Tuccillo.

Al primo comma, sopprimere la lettera h).

***58. 1922.**

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera h).

***58. 66.**

Bampo, Rizzi.

Segue una serie di 184 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera h) del primo comma.

Al primo comma, lettera h), sostituire la parola: statale con la seguente: popolare.

58. 2324.

Malavenda.

Al primo comma, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) elettorato attivo, principi di elettorato passivo e propaganda elettorale.

58. 2326 (C. 59. 216).

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella.

Al primo comma, sopprimere la lettera i).

**** 58. 1944.**

Malavenda.

Al primo comma sopprimere la lettera i).

**** 58. 67.**

Bampo, Rizzi.

Segue una serie di 13 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera i) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri. La pressione fiscale generata dalle imposte dirette comunali, provinciali, regionali e statali non può superare complessivamente il 40 per cento del reddito delle persone fisiche e il 30 per cento del reddito delle persone giuridiche.

58. 68.

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Ballaman.

Al primo comma, lettera i), sopprimere le parole: e ordinamento tributari e contabili propri.

58. 2323.

Malavenda.

Al primo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) programmazione economica nazionale;

58. 69.

de Ghislanzoni Cardoli.

Al primo comma, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) programmazione economico-finanziaria;

58. 70.

de Ghislanzoni Cardoli.

Al primo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) programmazione agricola nazionale;

58. 71.

de Ghislanzoni Cardoli.

Al primo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) programmazione agricola e agroalimentare nazionale;

58. 72.

de Ghislanzoni Cardoli.

Al primo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) programmazione agricola e forestale nazionale;

58. 73.

de Ghislanzoni Cardoli.

Al primo comma sostituire la lettera l) con la seguente:

l) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento ai principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale, regionale e comunale.

58. 74.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) principi generali dell'attività amministrativa.

58. 2353.

Acquarone.

Al primo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ordinamenti degli uffici statali e stato giuridico del personale

al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato.

58. 75. (C. 59. 29)

Bertinotti, Armando Cossutta,
De Murtas.

Al primo comma dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) norme generali in tema di disciplina del procedimento amministrativo e principi fondamentali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato.

58. 76.

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera m).

***58. 1964.**

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera m).

*** 58. 77.**

Bampo, Rizzi.

Segue una serie di 10 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera m) del primo comma.

Al primo comma, lettera m) sostituire la parola: determinazione con la seguente: verifica.

58. 2321.

Malavenda.

Al primo comma, lettera m) sostituire la parola: determinazione con la seguente: misurazione.

58. 2322.

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera n).

**** 58. 1973.**

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera n).

**** 58. 78.**

Bampo, Rizzi.

Segue una serie di 8 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera m) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento al coordinamento informativo ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale, comunale e locale e la tutela della riservatezza e segretezza dei dati personali ed associativi.

58. 79.

Malavenda.

Al primo comma, lettera n), dopo le parole: amministrazione statale; aggiungere le seguenti: , protezione dei dati personali;

58. 80 (* S. 59. 28a).

Calderisi, Frattini, Rebuffa, Urbani.

Al primo comma, lettera n), sopprimere le parole: regionale e locale.

***58. 81. (** C. 59. 221).**

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera n), sopprimere le parole: regionale e locale.

***58. 2350. (C. 59. 220)**

Pivetti.

Al primo comma, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle regioni, delle province e dei comuni, nel caso in cui da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica o per i diritti fondamentali dei cittadini.

58. 85.

Parenti.

Segue una serie di 7 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera o) del primo comma.

Al primo comma, sopprimere la lettera o).

***58. 1981.**

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera o).

***58. 82.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al primo comma, sopprimere la lettera o).

***58. 83.**

Gnaga, Terzi.

Al primo comma, sopprimere la lettera o).

***58. 84.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al primo comma, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) ordine e sicurezza pubblica.

****58. 5037.**

Sinisi, Romano Carratelli, Carotti.

Al primo comma, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) ordine e sicurezza pubblica.

****58. 2327. (C. 59. 216).**

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella.

Al primo comma, lettera o), dopo le parole: ordine pubblico aggiungere le seguenti: escluso quello di interesse locale e regionale.

58. 86. (C. 59. 69.)

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, lettera o), dopo le parole: ordine pubblico aggiungere la seguente: nazionale.

58. 87. (ex. C. 59. 224).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera o), dopo le parole: ordine pubblico aggiungere la seguente: statale.

58. 88. (ex. C. 59. 223).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma lettera o), dopo le parole: ordine pubblico aggiungere le seguenti: di rilevanza nazionale.

58. 89. (* S. 59. 90).

Fontan, Fontanini, Maroni.

Al primo comma, lettera o), sopprimere le parole: e sicurezza.

58. 90. (* C. 59. 227).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, alla lettera o), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le competenze in materia di polizia locale, urbana e rurale.

58. 2352.

D'Alema.

Al primo comma, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: esclusa la polizia locale urbana e rurale e la pubblica sicurezza per quanto attiene gli spettacoli pubblici.

***58. 91.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al primo comma, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: esclusa la polizia locale urbana e rurale e la pubblica sicurezza per quanto attiene gli spettacoli pubblici.

***58. 2356.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al primo comma, lettera o), aggiungere, in fine: escluso l'ordine pubblico locale.

58. 92.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al primo comma, sopprimere la lettera p).

***58. 1988.**

Malavenda.

Al primo comma sopprimere la lettera p).

***58. 93.**

Gnaga, Terzi.

Segue una serie di 15 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera p) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento all'ordinamento civile, penale, giudiziario e della sicurezza pubblica e personale.

58. 94.

Malavenda.

Al primo comma, lettera p), sostituire le parole: ordinamento civile e penale con le seguenti: principi in materia di ordinamenti civile e penale.

***58. 95.** (C. 59. 110.)

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al primo comma, lettera p), sostituire le parole: ordinamento civile e penale con le seguenti: principi in materia di ordinamenti civile e penale.

***58. 96.**

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, lettera p) sostituire la parola: ordinamento con la seguente: procedimento.

58. 2319.

Malavenda.

Al primo comma, lettera p), sostituire le parole: civile e penale con le seguenti: della giustizia civile, penale amministrativa, tributaria e contabile.

58. 97. (C. 59. 30.)

De Murtas, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, lettera p), sostituire la parola: giudiziari con le seguenti: delle giurisdizioni superiori.

58. 98. (ex. C.59. 229).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera p), dopo le parole: ordinamenti giudiziari aggiungere le seguenti: delle giurisdizioni superiori.

58. 99. (* C. 59. 230).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera p), sopprimere le parole: e relative giurisdizioni.

58. 100. (ex. C. 59. 231).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, sopprimere la lettera q).

Conseguentemente, al secondo comma, dopo le parole: disciplina generale relativa a: aggiungere le seguenti: legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni e province.

58. 2341.

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, Ranieri.

Al primo comma, sopprimere la lettera q).

***58. 1997.**

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera q).

***58. 102.**

Fontan, Fontanini, Bosco, Pittino, Ballaman, Gnaga, Terzi.

Segue una serie di 8 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera q) del primo comma.

Al primo comma, sopprimere la lettera q).

Conseguentemente, al secondo comma, dopo le parole: disciplina generale relativa

a: *aggiungere le seguenti*: legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni e province.

58. 2341.

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, Ranieri.

Al primo comma, sostituire la lettera q) con le seguenti:

q) legislazione elettorale e organi di Governo, di comuni, provincie e regioni;

q-bis) funzioni fondamentali di comuni e provincie.

58. 104.

Casinelli.

Al primo comma, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) livelli minimi inderogabili a tutela della salute e requisiti minimi dei vincoli e degli interventi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

58. 54.

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al primo comma, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) principi in materia elettorale e di organi di governo di comuni e provincie;

58. 55.

Molinari.

Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: legislazione elettorale e organi di governo.

***58. 108.**

Fei.

Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: legislazione elettorale e organi di governo e.

***58. 5010.** (ex C. 59. 232)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: legislazione elettorale.

58. 2460. (*ex C. 59. 241).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera q), dopo le parole: legislazione elettorale *aggiungere le seguenti*: , funzioni e competenze degli.

58. 109. (S. 59. 21).

Stucchi.

Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: organi di governo e funzioni fondamentali di comuni e provincie.

58. 110. (ex. C. 59. 242).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: e funzioni fondamentali di comuni e provincie.

58. 23.

Acierno.

Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: e funzioni fondamentali.

58. 2318.

Malavenda.

Al primo comma, lettera q), sostituire le parole: di comuni e provincie *con le seguenti*: di regioni, provincie e comuni.

58. 107.

Benedetti Valentini.

Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: comuni e.

58. 111. (ex. C. 59. 243).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: e province.

***58. 112.**
Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: e province.

***58. 5009.** (ex C. 59. 244)
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera q), sostituire le parole: e province con le seguenti: province e regioni.

58. 113.
Bertinotti, Diliberto, Armando Cossutta.

Al primo comma, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: e autonomie funzionali.

58. 114.
Cerulli Irelli.

Al primo comma, sopprimere la lettera r).

**** 58. 2003.**
Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera r).

**** 58. 116.**
Fontan, Gnaga, Terzi.

Al primo comma, sopprimere la lettera r).

**** 58. 24.**
Acierno.

Segue una serie di 5 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera r) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) protezione civile di pronto soccorso nelle grandi calamità naturali;

58. 55.
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) previdenza sociale;

58. 124.
De Ghislanzoni Cardoli.

Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla difesa della salute, della sanità pubblica, della scuola, dei diritti irrinunciabili ed inalienabili ancorché provvisoriamente indisponibili.

58. 118.
Malavenda.

Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) tutela dei bisogni sociali e dei diritti di cittadinanza inalienabili quali quelli al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'am-

biente e dell'ecosistema. Compito della Repubblica è affermarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione; rimuovere gli ostacoli di ordine economico, normativo e sociale che impediscono la libertà e l'eguaglianza dei cittadini; garantire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e sociale del paese. In conformità con tali principi, e a garanzia della loro corretta e concreta attuazione, i bisogni sociali inalienabili sono inderogabili, sia sul piano legislativo che contrattuale; sono di esclusiva competenza pubblica, indisponibili ad alcuna mercificazione e incompatibili con qualsiasi logica di mercato.

58. 119.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi; determinazione delle condizioni inderogabili di godimento dei diritti sociali; la tutela della salute e la previdenza sociale; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; disciplina di principio sulla tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; le condizioni generali inderogabili a tutela delle risorse naturali e ambientali;

58. 121.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire la lettera r), con la seguente:

r) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni nell'erogazione di servizi relativi a diritti sociali tutelati dalla Costituzione.

58. 2446.

D'Alema.

Al primo comma sostituire la lettera r) con la seguente:

r) determinazione dei livelli comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

58. 500.

Malavenda.

Al primo comma sostituire la lettera r) con la seguente:

r) determinazione della disciplina generale dei trattamenti sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

58. 501

Malavenda.

Al primo comma sostituire la lettera r) con la seguente:

r) la potestà legislativa ed attuativa in riferimento all'accesso dei cittadini al godimento dei diritti civili, politici, sociali ed economici, sanciti dalla Costituzione attuale.

58. 122.

Malavenda.

Al primo comma sostituire la lettera r) con la seguente:

r) la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla determinazione dei livelli comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute dei cittadini e della sicurezza del lavoro e dei lavoratori e dei pensionati.

58. 123.

Malavenda.

Al primo comma, lettera r), sopprimere le parole: determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

58. 115.

Malavenda.

Al primo comma, lettera r), sopprimere le parole: determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti.

58. 2563.

Malavenda.

Al primo comma, lettera r), sostituire le parole: dei livelli, *con le seguenti:* dei dignitosi livelli comuni.

58. 2332.

Dalla Chiesa.

Al primo comma, lettera r), dopo le parole: dei livelli *aggiungere le seguenti:* minimi comuni.

58. 125.

Pisanu.

Al primo comma, lettera r), dopo le parole: dei livelli *aggiungere la seguente:* minimi.

***58. 126.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al primo comma, alla lettera r), dopo le parole: dei livelli *aggiungere la seguente:* minimi.

***58. 2344.**

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Ga-

lati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al primo comma, lettera r), dopo le parole: dei livelli: *aggiungere la seguente:* minimi.

***58. 2354.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al primo comma, lettera r), sostituire le parole: sociali che devono comunque essere garantiti *con le seguenti:* che devono comunque essere garantiti in maniera omogenea

58. 2223.

Turrone, Cento.

Al primo comma, lettera r), sopprimere la parola: sociali.

58. 2224.

Turrone, Cento.

Al primo comma, lettera r), dopo le parole: diritti sociali *aggiungere le seguenti:* compreso il diritto alla casa.

***58. 129.**

De Biasio Calimani, Paolo Rubino, Caruano, Valetto Bittelli, Rabbito, Rava, Saonara, Panattoni, Scantamburlo, Maura Cossutta, Buffo, Dameri, Gasperoni, Bartolich, Acciarini, Capitelli, Cennamo, Cento, Furio Colombo, Mario Pepe, Orlando, Lento.

Al primo comma, lettera r), dopo le parole: diritti sociali *aggiungere le seguenti:* compreso il diritto alla casa.

***58. 2363.**

Albanese.

Al primo comma, lettera r), sopprimere le parole: che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

58. 132.

Fontan.

Al primo comma, lettera r), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: essere garantiti in tutto il territorio nazionale in maniera uniforme.

***58. 2342.**

Buffo, Dameri, Novelli, Gambale, Marco Fumagalli, Guerra, Sica, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Voza, Giardiello, Bandoli.

Al primo comma, alla lettera r), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: essere garantiti in tutto il territorio nazionale in maniera uniforme.

***58. 2343.**

Bolognesi, Crucianelli, Bielli, Altea, Vignali, Sciacca, Nappi, Guerra.

Al primo comma, lettera r), sopprimere la parola: comunque.

58. 2317.

Malavenda.

Al primo comma, lettera r), dopo le parole: essere garantiti, aggiungere le seguenti: in maniera omogenea.

58. 2331.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Al primo comma, lettera r), dopo le parole: garantiti in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: ed in modo equo.

58. 133.

Armando Veneto, Servodio.

Al primo comma, sopprimere la lettera s).

***58. 2007.**

Malavenda.

Al primo comma sopprimere la lettera s).

***58. 135.** (ex C. 59. 286).

Fontan, Maroni, Fontanini, Gnaga, Terzi.

Segue una serie di 3 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera s) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera s) con la seguente:

s) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa, e non può essere trasferita ad enti pubblici e privati, ancorché già esistenti, in riferimento alle grandi reti di trasporto di persone e merci unitamente alla tutela della salute dei cittadini a rischio a causa di relativo inquinamento acustico e atmosferico da esso provocato all'interno dei centri abitati nei quali dovrà essere vietato il transito dei mezzi pesanti e dei TIR.

58. 136. (C. 59. 479)

Malavenda.

Al primo comma, sostituire la lettera s) con la seguente:

s) grandi reti di trasporto di ambito nazionale e internazionale.

58. 105.

Olivieri.

Al primo comma, sopprimere la lettera t).

****58. 2010.**

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera t).

****58. 138.**

Bampo, Rizzi.

Segue una serie di 2 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera t) del primo comma.

Al primo comma, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa, e non può essere soggetta a trasferimenti ad altri organi pubblici e privati in riferimento all'ordinamento nazionale, regionale e comunale della comunicazione, informazione e libertà di accesso ai cittadini.

58. 139.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) posta e ordinamento nazionale delle comunicazioni.

***58. 140.**

Sinisi.

Al primo comma, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) posta e ordinamento nazionale delle comunicazioni.

***58. 141.**

Romano Carratelli, Carotti.

Al primo comma, alla lettera t), sopprimere le parole: poste e.

****58. 142.** (ex C. 59.287)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, alla lettera t), sopprimere le parole: poste e.

****58. 143.**

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Al primo comma, alla lettera t), sopprimere le parole: e telecomunicazioni.

58. 144.

Fontan.

Al primo comma, lettera t), sostituire la parola: telecomunicazione con le seguenti: ordinamento della comunicazione e tutela del pluralismo.

58. 2333.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

Al primo comma, sopprimere la lettera u).

***58. 2012.**

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera u).

***58. 145.** (ex C. 59. 288)

Fontan, Maroni, Fontanini, Vasson, Signorini.

Segue una serie di 1 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera u) del primo comma.

Al primo comma, alla lettera u), premettere le seguenti parole: programmi economici generali, azioni di riequilibrio, politiche industriali.

58. 146.

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Al primo comma, lettera u), sopprimere le parole: produzione, trasporto e.

58. 147. (ex C. 59.290)
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera u), sopprimere la parola: produzione.

58. 148. (ex C. 59.292)
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera u), dopo la parola: produzione aggiungere le seguenti. ad eccezione dell'energia idroelettrica.

58. 149. (ex C. 59.293)
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera u), sopprimere le parole: trasporto e distribuzione.

58. 2348. (C. 59. 289)
Pivetti.

Al primo comma, lettera u), sopprimere la parola: trasporto.

58. 150. (ex C. 59.294)
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera u), sopprimere le parole: e distribuzione.

58. 151. (ex C. 59.295)
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera u) sostituire le parole: e di distribuzione nazionale con le seguenti: distribuzione e vendita.

58. 25.
Acierno.

Al primo comma, lettera u), dopo la parola: distribuzione aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'energia idroelettrica.

58. 152. (ex C. 59.296)
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, lettera u), sopprimere la parola: nazionali.

58. 2320.
Malavenda.

Al primo comma, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: e approvvigionamento e grandi reti di trasporto e adduzione delle acque.

58. 2345.
Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al primo comma, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: regime delle acque.

58. 2346.
Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al primo comma, sopprimere la lettera v).

Conseguentemente, al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: tutela dei beni culturali e ambientali.

58. 159.
Pittella, Gatto, Olivo, Molinari.

Al primo comma, sopprimere la lettera v).

Conseguentemente, al quarto comma, dopo le parole: nel proprio ambito aggiungere le seguenti: la tutela e.

58. 160.

Armando Veneto, Servodio.

Al primo comma, sopprimere la lettera v).

***58. 154.**

Fontanini, Bosco, Pittino, Ballaman, Oreste Rossi, Signorini, Stucchi, Terzi.

Al primo comma, sopprimere la lettera v).

***58. 155.**

Masi, Pozza Tasca, Bilocchi.

Al primo comma, sopprimere la lettera v).

***58. 2013.**

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere la lettera v).

***58. 26.**

Acierno.

Al primo comma, sopprimere la lettera v).

***58. 157.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al primo comma, sopprimere la lettera v).

***58. 2447.**

D'Alema.

Al primo comma, sopprimere la lettera v).

***58. 2355.** (C. 59. 119)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al primo comma, sostituire la lettera v) con la seguente:

v) principi in materia di tutela dei beni culturali, dei beni ambientali e dell'ambiente nonché livelli minimi di protezione ambientale e dell'ecosistema.

58. 10.

Olivieri.

Al primo comma sostituire la lettera v) con la seguente:

v) organizzazione sovraregionale della ricerca scientifica, tecnologica, culturale, nelle materie di competenza dello Stato.

58. 56.

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al primo comma, lettera v), sopprimere le parole: ed ambientali.

58. 161.

Pisanu.

Al primo comma, lettera v), dopo la parola: ambientali aggiungere le seguenti: tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale.

58. 6200.

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, lettera v) aggiungere, in fine, le parole: di interesse nazionale.

***58. 162.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al primo comma, lettera v) aggiungere, in fine, le parole: di interesse nazionale.

***58. 163.**

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: di interesse nazionale.

***58. 2357.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) disciplina generale del sistema statistico nazionale in raccordo con l'attività statistica europea ed internazionale.

58. 2364.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Le regioni possono emanare ulteriori disposizioni per una maggiore tutela e salvaguardia.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

58. 2339.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente lettera:

z) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

***58. 2338.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente lettera:

z) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

***58. 2351.**

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che deve essere assicurata in tutto il territorio nazionale.

58. 2309.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente la lettera:

z) tutela e salvaguardia dei parchi nazionali.

58. 2336.

Paissan.

Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente la lettera:

z) tutela del paesaggio.

58. 2337.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente lettera:

z) tutela delle specie animali non umane garantendo pari diritto alla vita e ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, riconoscendo tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volte al rispetto degli animali, alla tutela della loro dignità e punisce ogni attentato alla loro esistenza.

58. 2334.

Procacci.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) determinazione delle caratteristiche e dei requisiti per il riconoscimento legale dei territori montani.

58. 167.

Crema, Sergio Fumagalli, Boselli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) tutela delle tradizioni storiche e delle risorse naturali.

58. 168.

Antonio Pepe.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) tutela delle piccole attività rurali, agricole e artigianali.

58. 169.

Antonio Pepe.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) tutela delle aree protette di interesse nazionale ed internazionale.

58. 2225.

Turroni, Cento, Scalia.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) tutela delle produzioni agricole ed agricolo-alimentari.

58. 5015.

Pecoraro Scanio, Nardone.

Al primo comma, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

z) alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

58. 2306.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni.

58. 2307.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) norme generali sull'istruzione e sull'università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale.

58. 2315.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) istruzione, università e ricerca.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica con le seguenti: professioni.

58. 2335.

Acciarini.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) finalità principi e livelli minimi dell'istruzione scolastica e relativi ordini, gradi e titoli di studio.

58. 57.

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica.

58. 2316.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) disciplina attuativa degli accordi o intese previsti dagli articoli 7 e 8.

58. 2303.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) disciplina attuativa degli accordi previsti dagli articoli 7 e 8.

58. 165.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) tutela dei bisogni sociali e dei diritti di cittadinanza inalienabili quali quelli al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla

salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema.

58. 166.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) ordinamento generale della tutela e della sicurezza nel lavoro che deve essere garantita in tutto il territorio nazionale.

58. 2308.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) ordinamento nazionale della comunicazione che deve essere accessibile a tutti i cittadini di ogni ordine e grado sociale ed a tutte le forze politiche, ai movimenti, alle minoranze sociali ed alle autorganizzazioni antagoniste.

58. 2310.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) ordinamento generale della protezione civile che deve essere presente e garantita su tutto il territorio nazionale.

58. 2311.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) ordinamento nazionale delle attività sportive che devono essere assicurate e organizzate su tutto il territorio della Repubblica.

58. 2312.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.

58. 2313.

Malavenda.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi.

58. 2314.

Malavenda.

Sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto comma.

58. 2380.

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicchieri, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comitè, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Alberto Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sopprimere il secondo comma.

***58. 170.**

Taradash, Colletti, Giovine.

Sopprimere il secondo comma.

***58. 171.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il secondo comma.

***58. 172.** (S. 59. 276)

Stucchi, Signorini.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alle norme generali sulla istruzione pubblica ed obbligatoria, sulla università statale e repubblicana, all'ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica.

58. 282.

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Spetta altresì allo Stato la potestà legislativa in materia di istruzione, università e ricerca. Lo Stato determina con legge la disciplina generale relativa a: professioni; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

58. 2379.

Acciarini.

Sostituire il secondo comma, con il seguente:

La legge approvata dalle due Camere determina principi fondamentali in materia di: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela

della salute; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dei beni culturali e ambientali; protezione civile; informazione; sicurezza urbana e locale.

58. 2410.

D'Alema.

Al secondo comma, sostituire le parole da: Spetta a: relativa con le seguenti: Spetta allo Stato determinare con legge approvata dalle due Camere i principi fondamentali relativi a.

***58. 174.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, sostituire le parole da: Spetta fino a: relativa con le seguenti: Spetta allo Stato determinare con legge approvata dalle due Camere i principi fondamentali relativi

***58. 2388.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, sostituire le parole da: Spetta fino a: relativa a: con le seguenti: Spetta altresì allo Stato la potestà legislativa in riferimento alla disciplina generale in materia di.

58. 175.

Castellani, Soda, Petrella, Cambursano, Capitelli, Bracco, Bressa, Occhionero, Mazzocchin, Acciarini, Voglino, Ruggeri, Volpini, Ciani, Monaco, Risari, Polenta.

Al secondo comma, sostituire le parole: Spetta allo con le seguenti: È competenza inoltre dello.

58. 176. (ex 59. 204).

Alborghetti, Anghinoni.

Al secondo comma, sostituire le parole da: disciplina fino alla fine del comma con le seguenti: tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento.

58. 177.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: disciplina fino a: sostanze alimentari con le seguenti: tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione.

Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 178.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole: la disciplina generale relativa a con le seguenti: i principi fondamentali relativi a.

58. 198.

Pisanu.

Al secondo comma, dopo le parole: relativa a aggiungere le seguenti: diritti che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono incompatibili col loro legittimo soddisfacimento. A tali principi devono conformarsi:

58. 180.

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e professioni.

* **58. 212.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e professioni.

* **58. 213.** (ex. C. 59. 252.9)

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e professioni.

***58. 2389.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e.

** **58. 215.**

Masi, Pozza, Tasca, Bicocchi.

Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e.

****58. 216.** (* C. 59. 254).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e.

****58. 2384.**

Pivetti.

Al secondo comma, sopprimere la parola: istruzione.

***58. 217.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere la parola: istruzione.

***58. 2375.**

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata

deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali.

Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 182.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro.

Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori

e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 183.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono esclusivamente di competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione.

Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 181.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto

sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali previdenziali e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, periodicamente verificabili, e consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne siano attivo interesse.

58. 184.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali previdenziali e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero terri-

torio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, periodicamente verificabili dall'insieme degli organismi elettivi e di base interessati dei lavoratori e dalle competenti autorità, e consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 185.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali previdenziali e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di

trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, periodicamente verificabili dall'insieme degli organismi elettivi e di base interessati dei lavoratori e dalle competenti autorità, e consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro, nel rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 186.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali previdenziali e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue

articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, periodicamente verificabili dall'insieme degli organismi elettivi e di base interessati dei lavoratori e dalle competenti autorità, e consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro, nel rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori, nel rispetto dei diritti sindacali. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 187.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 158.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strut-

turalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale.

58. 189.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. La funzione primaria dello Stato e dell'insieme delle sue articolazioni è finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali inalienabili che non possono essere intesi e trattati come variabile dipendente dai profitti delle imprese.

58. 190.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. La funzione primaria dello Stato e dell'insieme delle sue articolazioni è finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali

inalienabili che non possono essere intesi e trattati come variabile dipendente dai profitti delle imprese sui vigenti meccanismi sociali di produzione.

58. 191.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. La funzione primaria dello Stato e dell'insieme delle sue articolazioni è finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali inalienabili che non possono essere intesi e trattati come variabile dipendente dai profitti delle imprese sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Viceversa, i profitti delle imprese e l'accumulazione del capitale sono intesi come variabile dipendente dai bisogni sociali inalienabili.

58. 192.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento dei massimi livelli di prestazione resi possibili sia dall'utilizzo delle

adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate, sia finalizzando a tale scopo l'insieme delle attività umane. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. La funzione primaria dello Stato e dell'insieme delle sue articolazioni è finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali inalienabili che non possono essere intesi e trattati come variabile dipendente dai profitti delle imprese sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Viceversa, i profitti delle imprese e l'accumulazione del capitale sono intesi come variabile dipendente dai bisogni sociali inalienabili.

58. 193.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono disponibili ad alcuna mercificazione perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento dei massimi livelli di prestazione resi possibili sia dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate, sia finalizzando a tale scopo l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni, e delle sue risorse, che liberando i bisogni sociali dal ruolo di variabile subordinata e dipendente, dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, affermandone e realizzandone viceversa la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettiva-

mente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 194.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente, dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 195.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità

dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente, dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 196.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile su-

bordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi eletivi e di base interessati dei lavoratori che le preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta difesa ed ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro, nel rispetto datoriale dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 197.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento.

Tali diritti sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. la funzione dello stato e delle sue articolazioni e'finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali inalienabili.

58. 200.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa- all'assistenza-

alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato sue articolazioni e delle sue risorse. Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sottoscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi eletti e di base dei lavoratori interessati che alle preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

Tali diritti sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei

lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 201.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa- all'assistenza- alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme sull'intero territorio nazionale dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse. Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sottoscritti dall'impresa ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi eletti e di base dei lavoratori interessati che le preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e del

l'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 20100

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla democrazia- alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza- alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema in conformità all'articolo 3, tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente inconciliabili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse. esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sot-

toscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi elettivi e di base dei lavoratori interessati che le preposte autorità nazionali e territoriali. tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 202.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla salute, alla casa all'assistenza- alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema- tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggruppamento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse.

Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sottoscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi elettivi e di base dei lavoratori interessati che le preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse".

58. 203.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla salute, alla casa, all'assistenza alla previdenza- alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, da attuare in conformità alla lettera ed allo spirito dell'articolo 3. Tali bisogni sono di esclusiva competenza e titolarità pubblica essendo indisponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento: La qualità dei servizi sanitari, sco-

lastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse. Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione-qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi periodici di utilità sociale sottoscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi elettivi e di base dei lavoratori interessati che le preposte autorità nazionali e territoriali. tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restrizione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

58. 204.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali ina-

lienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. In conformità alla lettera ed allo spirito dell'articolo 3 i bisogni sociali inalienabili sono di esclusiva competenza e titolarità pubblica essendo indisponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo è impegnato l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse. Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sottoscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia agli organismi elettivi e di base dei lavoratori interessati che alle preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle

condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse”.

58. 205.

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere la parola: università.

****58. 218.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere la parola: università.

****58. 2374.**

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e professioni.

58. 219. (*) C. 59. 96).**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, dopo la parola professioni aggiungere le seguenti: garantendo la parità tra scuola pubblica e privata.

58. 221. (* S. 59. 107).

Fontan, Fontanini, Maroni.

Al secondo comma, sopprimere le parole: ricerca scientifica e tecnologica.

*** 58. 222.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ricerca scientifica e tecnologica.

* **58. 223.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ricerca scientifica e tecnologica.

* **58. 224.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ricerca scientifica e tecnologica.

***58. 2387.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
scientifica e.

58. 225.

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
e tecnologica.

***58. 226.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
e tecnologica.

***58. 2370.**

Malavenda.

Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica, *aggiungere le seguenti:* sperimentazione biotecnologica; controllo delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche di derivazione biotecnologica;

58. 227.

Antonio Pepe.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari.

Conseguentemente, aggiungere in fine, le parole: determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; trattamenti sanitari, tutela della salute, alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

58. 277.

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
trattamenti sanitari, tutela della salute e.

***58. 228.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
trattamenti sanitari, tutela della salute e.

***58. 2390.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
trattamenti sanitari.

****58. 229.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
trattamenti sanitari.

****58. 230.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
trattamenti sanitari.

****58. 2371.**

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole: tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari.

58. 231.

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere le parole: tutela della salute e.

***58. 232.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere le parole: tutela della salute e.

***58. 2367.**

Malavenda.

Al secondo comma, dopo le parole: della salute *aggiungere la seguente:* alimentazione.

58. 233.

Bertinotti, Diliberto, De Murtas.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e controllo delle sostanze alimentari.

***58. 2372.**

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e controllo delle sostanze alimentari.

***58. 2393.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, dopo le parole: e controllo delle sostanze alimentari; *aggiungere le seguenti:* pianificazione del territorio e disciplina delle trasformazioni urbane ed edilizie.

58. 2226.

Turroni, Boato, Cento, Mattioli, Scalia.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e controllo delle sostanze alimentari.

***58. 235** (* C. 59. 314).

Fontan, Maroni, Fontanini, Balocchi, Bampo.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e controllo delle sostanze alimentari.

*** 58. 228.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e controllo delle sostanze alimentari.

*** 58. 237.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al secondo comma, sopprimere la parola: controllo.

58. 238 (59. 317).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, sopprimere le parole: tutela e sicurezza del lavoro.

*** 58. 239.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, sopprimere le parole: tutela e sicurezza del lavoro.

*** 58. 240.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al secondo comma, sopprimere le parole: tutela e sicurezza del lavoro.

*** 58. 242.** (***) C. 59. 271).

Fontan, Maroni, Fontanini, Apolloni, Bagliani.

Al secondo comma, sopprimere le parole: tutela e sicurezza del lavoro.

***58. 2391.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
tutela e.

58. 243.

Fontan, Fontanini, Maroni,
Apolloni, Bagliani.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
e sicurezza.

58. 244.

Fontan, Fontanini, Maroni,
Apolloni, Bagliani.

Al secondo comma, dopo le parole: si-
curezza del lavoro *aggiungere le seguenti:*
ordinamento delle imprese.

***58. 245.**

Cerulli Irelli.

Al secondo comma, dopo le parole: si-
curezza del lavoro; *aggiungere le seguenti:*
ordinamento delle imprese.

***58. 2378**

Alemanno, Nania, Nuccio Car-
rara, Rallo, Simeone, Porcu,
Tringali, Mantovano.

Al secondo comma, dopo le parole: si-
curezza del lavoro; *aggiungere le seguenti:*
ordinamento delle imprese.

***58. 2399.**

Polenta, Merlo Tuccillo.

Al secondo comma, dopo le parole: si-
curezza del lavoro; *aggiungere le seguenti:*
autonomie funzionali; attività di produ-
zione e scambio di beni e servizi.

58. 2377.

Alemanno, Nania, Nuccio Car-
rara, Rallo, Simeone, Porcu,
Tringali, Mantovano.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

***58. 247.** (ex C.59. 162).

Fontan, Fontanini, Maroni,
Apolloni, Bagliani, Gnaga.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

***58. 249.**

Zeller, Widmann, Brugger, Ca-
veri, Detomas.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

***58. 250.**

Olivieri.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

***58. 2394.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
tutela dell'ambiente e.

****58. 251.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
tutela dell'ambiente e.

****58. 252.** (* C. 59. 278).

Parolo, Pirovano.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
dell'ambiente e.

58. 253.

Fontan, Fontanini, Maroni,
Apolloni, Bagliani.

*Al secondo comma, sopprimere le se-
guenti parole:* e dell'ecosistema.

58. 254. (ex C. 59. 274).

Fontan, Fontanini, Maroni,
Apolloni, Bagliani.

Al secondo comma, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* interventi programmati nei settori agricolo, agro-industriale e forestale;

58. 256.

De Ghislanzoni Cardoli.

Al secondo comma, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* interventi programmati nel settore agricolo.

58. 257.

De Ghislanzoni Cardoli.

Al secondo comma, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* interventi programmati nel settore agricolo e forestale;

58. 258.

De Ghislanzoni Cardoli.

Al secondo comma, dopo la parola: dell'ecosistema; *aggiungere le seguenti:* politiche abitative;

58. 259.

De Biasio Calimani, Orlando, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Scantamburlo, Occhionero Caruano, Rabbito, Valletto Bidelli, Lumia, Saonara, Panattoni, Bartolich.

Al secondo comma, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; *aggiungere le seguenti:* regime dei suoli e governo del territorio;

58. 263.

De Biasio, Calimani, Orlando, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Occhionero, Caruano, Valletto Bitelli, Saonara, Panattoni, Bartolich, Acciarini, Lumia.

Al secondo comma, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* pianificazione del territorio e disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

58. 2401.

Turroni.

Al secondo comma, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* difesa del suolo.

58. 2381.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al secondo comma, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; *aggiungere le seguenti:* governo del territorio.

58. 2376.

Bandoli, Zagatti, Lorenzetti.

Al secondo comma, sopprimere le parole: protezione civile.

* **58. 266.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, sopprimere le parole: protezione civile.

* **58. 267.** (* ex C. 59. 298).

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani, Vascon.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
protezione civile.

***58. 2386.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, sostituire le parole:
protezione civile *con le seguenti:* coordina-
mento nazionale della protezione civile.

58. 2369.

Olivieri.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

*** 58. 269.**

Taradash, Colletti, Giovine.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

***58. 246.** (* ex C. 59. 300).

Fontan, Maroni, Fontanini, Bo-
sco, Pittino, Ballaman.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

*** 58. 270.**

Zeller, Widmann, Brugger, Ca-
veri, Detomas.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

*** 58. 271.**

Masi, Pozza, Tasca, Biccocchi.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

*** 58. 272.**

De Biasio, Calimani, Occhionero,
Caruano, Rabbito, Valetto Bi-
telli, Saonara, Orlando, Ro-
tundo, Mastroluca, Stanisci.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

***58. 2366.**

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

***58. 2382.**

Pivetti.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

***58. 2385.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruf-
fino.

Al secondo comma, sostituire le parole:
ordinamento sportivo *con le seguenti:* at-
tività sportive disciplinate dall'ordina-
mento sportivo internazionale.

****58. 274.**

Zeller, Widmann, Brugger, Ca-
veri, Detomas.

Al secondo comma, sostituire le parole:
ordinamento sportivo *con le seguenti:* at-
tività sportive disciplinate dall'ordina-
mento sportivo internazionale.

****58. 2392.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, aggiungere, in fine,
le parole: diritti sindacali della cui rappre-
sentanza sono titolari direttamente i lavo-
ratori. È fatto espresso divieto alle aziende
sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o
incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sin-
dacale favorendo quelle organizzazioni che
perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed
agibilità sindacali attraverso la contratta-

zione e con la firma di accordi con organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 278.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, precludendo la realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 279.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi con organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

58. 280.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi.

zione e con la firma di accordi con organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate.

58. 281.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: produzione agricola, agro-alimentare e biotecnologica.

58. 5014.

Pecoraro Scanio, Nardone.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: tutela dell'associazionismo e delle forme di autorganizzazione di quei gruppi di cittadini che agiscono con finalità sociali e culturali.

58. 275.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: previdenza sociale, assicurazioni.

58. 276.

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: determinazione delle caratteristiche e dei requisiti per il riconoscimento legale dei territori montani.

58. 2396. (C. 59. 318)

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Spetta inoltre allo Stato la potestà della legislazione ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionale.

58. 2373.

Malavenda.

Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

Le leggi di cui alla lettera q) del primo comma, necessitano dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali. Sono inoltre approvate con l'assenso della Camera delle Autonomie Territoriali le leggi che:

prevedono spese che devono essere sostenute dalle regioni, dalle province e dai Comuni nel caso si disponga che queste sopportino un quarto o più delle spese stesse;

disciplinano la concessione di aiuti finanziari per investimento dallo Stato alle regioni;

disciplinano la misura in cui regioni, province e comuni sostengono le spese relative alle proprie amministrazioni;

regolano tributi il cui gettito, spetti, in tutto o in parte, alle regioni, alle province e ai Comuni;

determinano le quote spettanti rispettivamente allo Stato e alle regioni del gettito delle imposte determinate dalla Costituzione e dalle leggi nonché le forme di perequazione tra le regioni;

disciplinano limiti e forme di ripartizione delle entrate locali di spettanza delle regioni, delle province e dei Comuni;

contengono programmi finanziari pluriennali e discipline rivolte a rendere adeguati i bilanci dello Stato e delle regioni alla congiuntura economica.

Le leggi di cui al secondo comma del presente articolo sono trasmesse alla Camera delle autonomie territoriali, la quale può richiederne, con atto motivato, il riesame alla Camera dei Deputati. Se la Camera dei Deputati intende discostarsi dai rilievi formulati in sede di richiesta di riesame, deve deliberare con una maggioranza non inferiore a quella con la quale la Camera delle autonomie territoriali ha proceduto alla richiesta di riesame.

58. 2400. (C. 59.246)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Armando Veneto, Fioroni, Frigato, Ruggeri, Saonara, Giovanni Bianchi, Ferrari, Risari, Scantamburlo, Valetto Bitelli, Castellani, Polenta, Monaco, Repetto.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Le leggi statali adottate ai sensi del secondo comma del presente articolo sono trasmesse alla Conferenza delle autonomie territoriali, la quale può richiederne, con atto motivato, il riesame alla Camera dei deputati. Se la Camera dei deputati intende discostarsi dai rilievi formulati in sede di richiesta di riesame, deve deliberare a maggioranza assoluta.

58. 2402. (C. 59. 248)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Gli Statuti speciali individuano, fra le materie di cui ai due commi precedenti, gli ulteriori ambiti in cui esse esercitano potestà normativa.

****58. 283.** (C. 59. 245)

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Gli Statuti speciali individuano, fra le materie di cui al primo e secondo comma, gli ulteriori ambiti in cui esercitano potestà normativa.

****58. 2395.** (C. 59. 245)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sopprimere il terzo comma.

Consequentemente all'articolo 89, secondo comma, sopprimere la lettera c).

58. 287 (ex 59. 201).

Pisanu.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 2214.**

Mantovano, Contento.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 284.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 286.**

Taradash, Colletti, Giovine, Rebuffa, Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 289.** (* ex S. 59. 269)

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani, Santandrea, Parolo, Stucchi.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 2412.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 2418.**

Malavenda.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Con legge costituzionale si possono stabilire principi fondamentali per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali ed europei. Si possono altresì delegare alle Comunità federate funzioni normative nelle materie comprese nell'elenco di cui al primo comma.

58. 2413.

Giovine.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge che deve essere approvata da entrambe le Camere allo scopo di garantire l'unità giuridica od economica nell'interesse dell'intera comunità nazionale, o di tutelare interessi nazionali non frazionabili.

58. 2414.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali, allo scopo di garantire l'unità giuridica o economica nel-

l'interesse dell'intera comunità nazionale, o di tutelare interessi nazionali insuscettabili di frazionamento.

58. 2403. (C. 59.202)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali, allo scopo di garantire l'unità giuridica od economica nell'interesse dell'intera comunità nazionale, o di tutelare interessi nazionali insuscettabili di frazionamento.

58. 2417. (C. 59.400)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Ferrari, Valetto Bitelli, Fioroni, Giovanni Bianchi, Polenta.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali.

58. 2408.

Casini, Mastella, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabbris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Paganò, Peretti, Scoca.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

La legge approvata dalle due Camere può stabilire principi fondamentali per la tutela di preminenti e imprescindibili in-

teressi nazionali. Può altresì delegare alle Regioni funzioni normative in materie ricomprese nell'elenco di cui al comma, 1.

58. 2409.

D'Alema.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa ad essa attribuita dalle disposizioni fondamentali della Costituzione e per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi dei cittadini e dei lavoratori, ancorché espulsi dal lavoro e pensionati.

58. 292.

Malavenda.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali, che richiedano una disciplina unitaria specialmente in vista dell'attuazione dei compiti dello Stato sociale e di diritto.

58. 293.

Malavenda.

Al terzo comma, dopo le parole: Spetta inoltre allo Stato *aggiungere le seguenti:* la regolazione dei rapporti previsti dagli articoli 7 e 8.

58. 294.

Armando Cossutta, Bertinotti, Diliberto.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella.

***58. 2219.**

Fei, Bono.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella.

***58. 294.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella.

***58. 2383.**

Pivetti.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.

****58. 295.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.

****58. 295.** (**C. 59. 163).

Gnaga, Fontan.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.

****58. 5006.**

Taradash, Colletti, Giovine.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.

****58. 2411.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al terzo comma, sostituire le parole da: per la tutela fino a: nazionali con le seguenti: per l'indirizzo di tutela di condivisi e imprescindibili interessi nazionali.

58. 5005.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: e quella fino alla fine del comma.

***58. 296.**

Malavenda.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: e quella fino alla fine del comma.

***58. 2405.**

Malavenda.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: e quella fino alla fine del comma.

***58. 2407.**

Boato.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stato può e deve delegare con legge alla Regione funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

58. 2406.

Malavenda.

Al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali materie lo Stato può intervenire, con legge approvata a maggioranza dei tre quinti di entrambe le Camere, solo nel caso in cui le Regioni, in base al principio di sussidiarietà non si dimostrino in grado di assicurare livelli minimi di prestazioni sociali o la tutela di fondamentali diritti.

58. 297.

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Spetta allo Stato garantire una reale rappresentanza sindacale che garantisca i diritti sindacali e la loro consegna direttamente ai lavoratori, che si esercita come segue:

(Consigli unitari).

I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti e costituiti, secondo le norme di cui alla presente legge, in ogni unità produttiva o ufficio lavorativo, compresi quelli della pubblica amministrazione, individuati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ovvero ai sensi dei successivi contratti o accordi collettivi in conformità alla presente legge.

Le norme della presente legge si applicano sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia quelli a tempo determinato, comunque definiti (part-time, interinale, stagionale, ecc.), ed ai soci lavoratori delle cooperative, nonché ai lavoratori solo formalmente indipendenti (prestatori d'opera, consulenti, terzo settore, ecc.), quando il rapporto di collaborazione raggiunga i tre mesi continuativi di durata.

(Composizione e coordinamento dei consigli unitari - Consigli unitari collettivi).

Salvo clausole più favorevoli nei contratti collettivi di lavoro, ogni consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori è formato:

a) da un componente ogni 10 dipendenti nelle unità lavorative che occupano fino a 50 dipendenti, e comunque da non meno di due componenti;

b) da almeno sette componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 15 dipendenti oltre i 50, nelle unità lavorative che occupano fino a 350 dipendenti;

c) da almeno ventisette componenti più un ulteriore numero di componenti in

ragione di uno ogni 25 dipendenti oltre i 350, nelle unità lavorative che occupano fino a 1.500 dipendenti;

d) da almeno settantacinque componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 50 dipendenti oltre i 1.500, nelle unità lavorative che occupano più di 1.500 dipendenti.

I consigli unitari delle unità lavorative, corrispondenti alle unità produttive o uffici lavorativi di cui all'articolo 1, che facciano capo ad un unico datore di lavoro gruppo societario o settore della pubblica amministrazione, possono formare, di propria iniziativa, organismi di coordinamento cui devolvere parzialmente i poteri sindacali dei singoli consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori.

Più unità lavorative che occupino non oltre cinque dipendenti ciascuna e che facciano capo ad un unico datore di lavoro, gruppo societario o settore della pubblica amministrazione nel medesimo territorio comunale, provinciale o regionale, possono costituire consigli unitari collettivi, raggruppando i due componenti eletti per ogni unità lavorativa in un unico organismo di rappresentanza ovvero procedano direttamente ad eleggere i due componenti per ogni attività lavorativa con votazioni simultanee, indette unitariamente, cui hanno diritto a partecipare tutti i componenti dell'area territoriale interessata.

(Indizione e preparazione delle elezioni).

In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni per la costituzione dei consigli unitari possono essere indette mediante raccolta di firme o adesioni a tal fine di almeno il 3 per cento dei dipendenti occupati nell'unità lavorativa.

Nel caso di unità produttive o uffici lavorativi con oltre 3.000 dipendenti occorrono, per l'iniziativa di indizione di cui al comma 1, le firme o le adesioni di almeno 100 dipendenti.

Qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, può promuovere la raccolta di firme o adesioni per indire le elezioni dei consigli unitari.

Nel caso di successivo rinnovo del consiglio unitario l'iniziativa di indizione delle

elezioni è assunta dal consiglio uscente entro l'ultimo mese di durata del proprio mandato, in modo che le elezioni stesse e la proclamazione degli eletti si svolgano prima di tale scadenza. Tra la scadenza di mandato del consiglio uscente e l'insediamento del nuovo non deve intercorrere più di una settimana.

Nel caso di inerzia del consiglio uscente al fine del rinnovo di cui al comma 4, potrà procedersi secondo quanto disposto nei commi 1, 2 e 3.

L'indizione delle elezioni avviene mediante comunicazione, che ne precisa la data e il luogo, da affiggersi quindici giorni prima della scadenza negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutte le lavoratrici e lavoratori.

Con le stesse modalità di cui al comma 6, qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, potrà comunicare i nominativi dei propri candidati, nonché i nominativi di un componente per la commissione elettorale e di un altro in funzione di scrutatore.

Ogni lista deve essere costituita da un numero di nominativi non superiore al totale complessivo dei componenti il consiglio unitario e non inferiore al 10 per cento di esso.

(Modalità delle elezioni).

Hanno diritto di partecipare alle elezioni e di esservi candidati tutte le lavoratrici e i lavoratori occupati nell'unità lavorativa.

Non possono candidarsi i dipendenti che facciano parte della commissione elettorale o che siano stati indicati quali scrutatori.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dipendenti che abbia esercitato effettivamente il diritto di voto.

Le elezioni avvengono rigorosamente, a pena di assoluta invalidità, utilizzando schede bianche, uguali per ogni dipendente e prive di qualunque contrassegno, indicazione, simbolo o quant'altro possa consentire l'identificazione o la provenienza.

Il voto è libero, personale, segreto; esso viene espresso mediante indicazione sulla scheda di un unico nominativo, prescelto

fra i candidati alle elezioni, di cui vengano scritti per esteso nome e cognome. Nei casi di omonimia le generalità del candidato prescelto devono essere precedute dall'indicazione del numero che contrassegna la lista di cui fa parte e, occorrendo, dal numero corrispondente alla sua posizione in lista; in mancanza, il voto sarà considerato nullo.

La commissione elettorale fissa le regole per garantire quanto stabilito nel presente articolo, portandole a conoscenza di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'unità produttiva o ufficio lavorativo, almeno sette giorni prima della scadenza elettorale, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3.

I verbali di svolgimento delle operazioni elettorali, compresi quelli relativi allo scrutinio delle schede votate ed all'indicazione degli eletti, rimangono affissi secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 per almeno trenta giorni.

Le operazioni di voto devono svolgersi in giornata ed in orario lavorativo, in modo che tra l'ora d'inizio ed il termine dell'ultima ora del tempo utile per votare intercorrano esattamente trentasei ore.

Scrutate le schede, ovvero ricevuti il presidente della commissione elettorale i verbali di scrutinio di ogni singolo seggio, la commissione elettorale individua gli eletti a norma dell'articolo 5 e ne proclama l'elezione mediante pubblica dichiarazione, dandone atto a verbale.

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ore di assemblea retribuite, in aggiunta a quelle del monte-ore annuo previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostenuto dall'articolo 16 della presente legge, onde consentire lo svolgimento delle elezioni; al presidente ed agli altri componenti la commissione elettorale, nonché agli scrutatori, devono essere riconosciuti nella misura necessaria, appositi permessi retribuiti.

La commissione elettorale concorda tempestivamente col datore di lavoro le modalità attuative della disposizione di cui al comma 10. La mancata cooperazione del datore di lavoro è censurabile ai sensi dell'articolo 22.

(Definizione del meccanismo elettorale).

Ogni singolo componente del consiglio unitario è eletto dal relativo collegio elettorale di base, formato da tanti aventi diritto quanti risultano dal calcolo del rapporto numerico di rappresentatività definito nel comma 2.

Al fine di individuare l'ampiezza dei collegi elettorali di base, si suddivide il numero complessivo degli aventi diritto al voto per il numero dei componenti il consiglio unitario da eleggere; il quoziente così ottenuto, eliminata l'eventuale frazione decimale, indica il rapporto numerico di rappresentatività nell'unità lavorativa interessata.

Ogni collegio elettorale di base comprende tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte dello stesso reparto lavorativo o gruppo omogeneo, ovvero di una stessa sezione nell'ambito di uffici amministrativi, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

I reparti, gruppi o sezioni che risultino meno ampi numericamente del collegio elettorale di base vengono raggruppati per contiguità o affinità nel processo lavorativo, in modo da raggiungere la dimensione numerica del collegio elettorale di base.

I reparti, gruppi o sezioni che risultino numericamente più ampi del collegio di base danno luogo ad un unico collegio elettorale che elegge tanti componenti quanti corrispondono al quoziente ottenuto dividendo il numero dei dipendenti del reparto, gruppo o sezione per la cifra che esprime il rapporto numerico di rappresentatività vigente nell'unità lavorativa interessata; qualora detto quoziente consista in un numero non intero la frazione decimale dopo la virgola viene corretta per arrotondamento all'unità successiva se uguale o superiore alla mezza unità, ovvero eliminata se inferiore.

Non è consentito che un lavoratore possa votare in un collegio elettorale diverso da quello di appartenenza così come individuato dalle norme del presente articolo.

In ogni collegio elettorale risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, espressi secondo le modalità spe-

cifiche di cui al comma 5 dell'articolo 4; nel caso di collegio elettorale di cui al comma 5, risultano eletti, in ordine a scalare, quei candidati che abbiano riportato più voti degli altri, fino a corrispondenza del numero di componenti da eleggere in quel collegio.

*(Durata del mandato.
Assemblea di verifica e revocabilità).*

Il mandato dei componenti il consiglio unitario non può, in ogni caso, avere durata superiore ai ventiquattro mesi.

I consigli unitari sono tenuti a convocare, almeno una volta l'anno, l'assemblea generale dei dipendenti dell'unità produttiva o ufficio lavorativo per procedere alla verifica del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nell'unità interessata.

Nelle assemblee di verifica di cui al comma 2, validamente insediate qualunque sia il numero dei dipendenti partecipanti, qualora un numero di dipendenti pari ad almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto voti la sfiducia su mozione nei confronti del consiglio unitario, quest'ultimo è obbligato a rassegnare le dimissioni e ad aprire la procedura per l'indizione di nuove elezioni.

In caso d'inerzia del consiglio o qualora se ne ravvisi comunque la necessità il consiglio unitario deve convocare senza indugio l'assemblea di verifica mediante raccolta delle firme di almeno un quinto dei dipendenti dell'unità lavorativa, su apposita mozione motivata, promossa da qualsiasi gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'unità interessata.

Il singolo mandato di ciascuno dei componenti del consiglio unitario può essere revocato in qualsiasi momento nell'apposita assemblea cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte del reparto, gruppo o sezione che ha fornito il mandato contestato. Tale assemblea è promossa mediante raccolta di firme, almeno nella misura di un quinto degli aventi diritto a parteciparvi, ed è fatto obbligo al consiglio unitario, per quanto nei suoi poteri di renderne possibile lo svolgimento.

Per la revoca di mandato nei confronti di uno dei componenti il consiglio unitario occorre, in un'apposita assemblea di revocabilità, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti a tale assemblea.

Nel caso di revoca del mandato ai sensi del comma 6, nonché nel caso di dimissioni o indisponibilità di uno o più componenti del consiglio unitario, quest'ultimo è tenuto ad organizzare, entro e non oltre quindici giorni, l'elezione del sostituto, cui hanno diritto di partecipare soltanto i dipendenti facenti parte del collegio elettorale relativamente al quale si è verificato il caso di revoca, dimissioni o indisponibilità.

La scadenza di mandato del sostituto resta inscindibilmente determinata dalla residua durata del consiglio unitario di cui entra a far parte.

CONTRIBUTI SINDACALI

*(Titolarità e ripartizione
03 »dei contributi sindacali).*

Qualunque gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, che abbia raccolto le firme o le adesioni nei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3 per l'indizione delle elezioni del consiglio unitario ovvero che abbia eletto almeno un candidato nel consiglio stesso può, a richiesta, essere destinatario dei contributi sindacali che i dipendenti intendano loro versare mediante dichiarazione scritta con validità annuale, non rinnovabile tacitamente.

I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono contitolari, con i gruppi di lavoratori di cui al comma 1, dei contributi sindacali da questi ultimi richiesti; la contitolarità si risolve nella ripartizione in due parti uguali delle somme complessivamente versate ad ogni organizzazione sindacale nell'unità interessata.

Il gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, ha completa autonomia di gestione e di rendiconto del 50 per cento dei contributi ad esso versati; è fatto obbligo al gruppo stesso di rimettere il restante 50 per cento dei contributi di cui è stato destinatario nella piena disponibilità

del consiglio unitario, che su detta percentuale ha parimenti completa autonomia di gestione e di rendiconto.

POTERI DEI CONSIGLI UNITARI

(Potere negoziale del consiglio unitario).

Al consiglio unitario compete il potere di negoziare le condizioni di lavoro ed ogni altro elemento concernente l'attività lavorativa nell'unità interessata.

Il potere negoziale del consiglio unitario si manifesta negli atti con cui esso promuove e stipula sia i contratti collettivi aziendali, contenenti una disciplina generale dei rapporti di lavoro aziendali, sia accordi aziendali, contenenti la disciplina di elementi o questioni particolari.

Le stipulazioni collettive promosse e concluse dal consiglio unitario, previa approvazione della maggioranza dei suoi componenti, acquistano efficacia vincolante su tutti i rapporti di lavoro nell'unità interessata quando intervenga, nell'assemblea dei dipendenti appositamente convocata, l'espressa ratifica da parte della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori partecipanti all'assemblea. In mancanza di ratifica le stipulazioni collettive non acquistano alcuna efficacia.

Alla negoziazione del contratto collettivo o dell'accordo aziendale hanno diritto di partecipare, con funzione consultiva, uno o più esperti per ciascun gruppo di lavoratori che possa essere destinatario dei contributi sindacali a norma dell'articolo precedente, previo invio di designazione al datore di lavoro.

(Diritti indisponibili).

Le stipulazioni collettive, di qualsiasi livello, non possono in alcun caso disporre dei diritti soggettivi di lavoratrici e lavoratori.

La contrattazione collettiva non può disporre in deroga alle norme di legge, salvo che queste espressamente lo consentano.

Discipline collettive in deroga alla legge sono tuttavia ammesse se più favorevoli ai

lavoratori, valutando a tal fine l'intera normativa concernente il medesimo istituto.

Salvo il caso previsto nel comma 3, le clausole delle stipulazioni collettive difformi dalle norme inderogabili di legge sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

Le stipulazioni collettive non possono derogare alle norme di una stipulazione collettiva di diverso livello, salvo che prevedano una disciplina più favorevole ai lavoratori.

Le clausole dei contratti collettivi e degli accordi aziendali che, ai sensi del comma 2, operino in deroga alla legge per espressa previsione normativa ovvero che dispongano la rinegoziazione di diritti di origine contrattuale in riferimento ad uno specifico gruppo o settore di lavoratori nell'unità interessata, devono essere espressamente approvate e ratificate dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente interessati, nell'assemblea all'uopo convocata. In mancanza di approvazione e ratifica, le suddette clausole non acquistano alcuna efficacia.

In nessun caso i contratti collettivi o gli accordi aziendali possono individuare o concorrere ad individuare tipologie di rapporti lavorativi cui sia consentita l'apposizione di un termine di durata.

Quanto previsto dal presente articolo, nonché ogni altra attribuzione individuale di cui alla presente legge ed ai contratti collettivi di lavoro, si applica anche ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, il cui computo va inserito ad ogni effetto in tutte le determinazioni numeriche di cui alla presente legge.

Le stipulazioni collettive continuano a produrre i propri effetti dopo la scadenza ovvero dopo la disdetta, fino a che non intervenga un nuovo contratto o accordo collettivo.

Sono abrogate le disposizioni che dispongono diversamente dai commi 7 e 8.

(Modifiche della legge 20 maggio 1970, n. 300, e diritti dei componenti il consiglio unitario).

L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato; le disposizioni del titolo

III della medesima legge facenti riferimento, rispettivamente, alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai dirigenti delle stesse devono intendersi riferite ai consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

“Salvo clausole più favorevoli dei contratti o degli accordi collettivi, ogni componente del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, a permessi retribuiti nella misura di almeno dieci ore mensili”.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ai componenti il consiglio unitario spettano i diritti previsti dagli articoli 22, 23, 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre al consiglio unitario spettano i diritti previsti dagli articoli 25 e 27.

(Diritti dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato).

Spettano ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nonché dei gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato, che possano essere destinatari dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7 della presente legge, i diritti previsti dagli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300; ai rispettivi raggruppamenti spettano altresì i diritti previsti dagli articoli 25 e 27 della stessa legge.

Ciascun raggruppamento provvede a comunicare preventivamente per iscritto al datore di lavoro i nominativi dei propri rappresentanti nell'unità lavorativa, non superando i tre rappresentanti nel caso delle unità lavorative di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, ovvero di quindici rappresentanti nel caso delle unità lavorative di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, ovvero di quaranta rappresentanti nel caso di cui alla lettera c) dello stesso comma 1, ovvero di cento rappresentanti nel caso delle unità

lavorative di cui alla lettera d) del citato comma 1.

(Formazione delle rappresentanze unitarie di categoria o comparto).

Per ogni categoria produttiva, nonché per ogni comparto della pubblica amministrazione, i consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori eleggono al proprio interno, secondo modalità da stabilirsi con regolamento adottato dai consigli stessi nel relativo ambito territoriale, i delegati che a livello provinciale, regionale e nazionale costituiscono i coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto, dotati dei poteri di cui all'articolo 13.

Hanno diritto a partecipare all'elezione tutti i componenti dei consigli unitari della categoria o del comparto nel relativo ambito territoriale.

Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì il numero dei delegati da eleggere, prevedendo, sotto pena di nullità, i criteri mediante i quali assicurare in ogni caso la presenza effettiva, negli organismi eletti, delle posizioni di minoranza.

L'istanza che conferisce mandato ai delegati di cui al comma 3 può, in ogni momento, revocare il mandato ad uno o più delegati e sostituirli con altri aventi diritto mediante decisione motivata da adottarsi con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

I componenti dei coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto hanno diritto, nelle misure stabilite dalla contrattazione collettiva, a permessi retribuiti aggiuntivi di quelli eventualmente spettanti ad altro titolo.

Si applica anche ai coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto, nonché ai loro componenti, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 10.

(Potere negoziale dei consigli unitari di categoria o di comparto. Referendum confermativo).

I coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto hanno, nel rispet-

tivo ambito territoriale, il potere di promuovere e stipulare il contratto collettivo di lavoro, previa approvazione della maggioranza dei loro componenti. Alla negoziazione hanno diritto di partecipare esperti designati con le stesse funzioni e modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8.

La definizione della piattaforma negoziale, approvata dalla maggioranza dei componenti il coordinamento dei consigli unitari di categoria o di comparto del relativo ambito territoriale, deve essere sottoposta a *referendum* confermativo cui hanno diritto di partecipare tutte le lavoratrici e i lavoratori della categoria o del comparto occupati nell'ambito territoriale interessato.

Resa pubblica la piattaforma approvata dal corrispondente coordinamento dei consigli unitari mediante affissione negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutti i dipendenti, il *referendum* di cui al comma 2 dev'essere obbligatoriamente promosso entro sette giorni dal coordinamento stesso; in mancanza, il coordinamento decade dai poteri negoziali.

Se la maggioranza dei voti espressi nel *referendum* respinge la piattaforma negoziale, qualsiasi stipulazione che ne riproponga il contenuto è assolutamente nulla.

(Stipulazione del contratto collettivo di lavoro con efficacia erga omnes. Referendum abrogativo).

La stipulazione del contratto collettivo di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 13 acquista efficacia vincolante per tutti i rapporti di lavoro di categoria o di comparto nell'ambito territoriale interessato se riceve, nel *referendum* previsto dal precedente articolo, la maggioranza dei voti espressi dalle lavoratrici e dai lavoratori aventi diritto a parteciparvi.

Al *referendum* abrogativo hanno diritto di partecipare tutte le lavoratrici ed i lavoratori della categoria o del comparto nell'ambito territoriale interessato.

Il *referendum* dev'essere convocato obbligatoriamente, pena l'invalidità dell'in-

tesa negoziale raggiunta, dal corrispondente coordinamento dei consigli unitari entro quindici giorni dalla data in cui il coordinamento medesimo comunica, nelle stesse forme previste per la pubblicazione della piattaforma, il contenuto dell'intesa raggiunta.

Se la maggioranza dei voti espressi nel *referendum* respinge l'intesa negoziale, la relativa stipulazione non acquista alcuna efficacia e s'intende abrogata.

Il *referendum* abrogativo può svolgersi anche su singole parti dell'intesa negoziale, qualora ne faccia richiesta almeno il 10 per cento degli aventi diritto; in tal caso la scheda di voto riporterà sia il quesito generale che uno o più quesiti particolari, e l'eventuale risultato abrogativo particolare non spiegherà effetti sulle altre parti del contratto collettivo.

(Regolamenti referendari).

I coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto fissano, con regolamenti adottati a maggioranza, le modalità tecniche per lo svolgimento dei *referendum* previsti dagli articolo 13 e 14.

ASSEMBLEA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

(Diritto di riunione. Convocazione dell'assemblea di lavoratrici e di lavoratori).

L'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

“ART. 20. — (*Assemblea*). — 1. Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nell'unità lavorativa in cui operano, fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di venti ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

L'assemblea è convocata su iniziativa del consiglio unitario ovvero su richiesta di almeno il 10 per cento dei dipendenti, in ogni caso con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea può riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori oppure gruppi specifici di essi.

All'assemblea possono essere invitati esperti esterni all'unità lavorativa, previa comunicazione al datore di lavoro.

Le stipulazioni collettive possono prevedere frequenze e modalità più favorevoli per l'esercizio del diritto di assemblea".

(Poteri dell'assemblea).

Ferme restando le competenze dell'assemblea di verifica di cui all'articolo 6 e delle assemblee di ratifica di cui agli articoli 8 e 9 nonché di quelle che dovessero essere previste dalla contrattazione collettiva, le assemblee regolate nel presente capo hanno diritto di esaminare e discutere qualsiasi materia o argomento all'ordine del giorno; hanno altresì il potere di decidere l'indirizzo da osservare sui punti esaminati e discussi, vincolando in merito gli atti e le prese di posizione del consiglio unitario.

In ogni caso le assemblee adottano le decisioni a maggioranza dei partecipanti.

Le assemblee hanno facoltà di conferire ad una delegazione di lavoratrici e di lavoratori, occupati nell'unità interessata, il potere di negoziare un accordo sindacale su specifiche questioni.

Gli accordi negoziati dalla delegazione nominata in assemblea sono anch'essi soggetti ai limiti stabiliti dall'articolo 9 e devono in ogni caso essere sottoposti all'assemblea per la ratifica.

POTERI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

(Natura e attività delle organizzazioni sindacali. Attribuzioni).

Le organizzazioni sindacali sono libere associazioni di lavoratori.

Le organizzazioni sindacali che possano essere destinatarie dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7 della presente legge, oltre a rivestire le specifiche competenze previste, hanno diritto di concor-

rere con la loro azione al raggiungimento delle condizioni più favorevoli per i lavoratori in ordine al rapporto di lavoro, nonché alla promozione dei lavoratori in ogni aspetto della vita economica, sociale e politica.

Le organizzazioni sindacali perseguono le loro finalità attraverso le iniziative di proposta, partecipazione, proselitismo e lotta sindacale tutelate dalle vigenti leggi a difesa della libertà e dell'attività sindacale.

Le organizzazioni sindacali possono convocare nei luoghi di lavoro assemblee non retribuite, aperte anche ai non iscritti, fuori dell'orario lavorativo entro un limite annuo di dieci ore, previa comunicazione al datore di lavoro, possono invitare a tali assemblee esperti esterni all'unità lavorativa.

(Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300).

Gli articoli 30 e 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono abrogati.

POTERI DEI GRUPPI DI LAVORATRICI E LAVORATORI NON ORGANIZZATI IN SINDACATO

(Natura, attività ed attribuzioni dei gruppi ben organizzati in sindacato).

Il principio della libertà di associazione dei lavoratori si manifesta anche nella libera formazione di gruppi non organizzati in sindacato.

I gruppi di lavoratrici e di lavoratori che possano essere destinatari dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7 hanno parimenti diritto di perseguire le finalità e di svolgere le attività previste, rispettivamente, nei commi 2 e 3 dell'articolo 18.

(Gruppi di comodo).

Il divieto sancito dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300, s'intende riferito anche alla costituzione e al soste-

gno, con mezzi finanziari o altrimenti, di gruppi di dipendenti non organizzati in sindacato.

TUTELA GIURISDIZIONALE

(Repressione della condotta antisindacale).

Il potere di ricorrere alla magistratura al fine della repressione della condotta antisindacale, statuito dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è esteso ai consigli unitari, nonché alle organizzazioni sindacali ed ai gruppi non organizzati in sindacato di cui, rispettivamente, all'articolo 18 e all'articolo 20 della presente legge.

(Competenza della magistratura del lavoro).

Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e dei regolamenti ad essa collegati.

58. 298.

Malavenda.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica non può delegare, ancorché allo Stato, alle regioni ed ai comuni, funzioni normative nelle materie di cui al primo comma, lettere *a), b), c), d), f), g)*, ed *h)*.

58. 299.

Malavenda.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato può delegare con legge alle regioni l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza.

58. 2415.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino

Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato può delegare con legge alle Regioni o ad alcune di esse l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza.

58. 2416.

ressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Lo Stato può delegare con legge alle regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

58. 300.

Fontan.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Nell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato, le regioni possono legiferare solo se espressamente autorizzate con legge dello Stato.

58. 301.

Armando Cossutta, Bertinotti, Diliberto.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 302.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 303.**

Taradash, Colletti, Giovine, Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta

Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 305.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 2421.**

D'Alema.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 2422.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 2304.**

Malavenda.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Lo Stato deve delegare e trasferire le funzioni relative alla determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute direttamente alle rappresentanze di base dei cittadini e dei lavoratori riconosciute dalla legge di cui all'articolo 55.

58. 307.

Malavenda.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Lo Stato deve delegare e trasferire alle rappresentanze di base così come previste all'articolo 55, l'esercizio e l'ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro e nei posti di lavoro comunque definiti.

58. 308.

Malavenda.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

58. 309.

Malavenda.

Al quarto comma, sopprimere le parole:
Lo Stato e.

***58. 27.**

Acierno.

Al quarto comma, sopprimere le parole:
Lo Stato e.

***58. 306.**

Gnaga, Terzi.

Al quarto comma, sostituire le parole da:
Lo Stato *fino a:* ambito *con le seguenti:* Le Regioni disciplinano con leggi.

58. 310 (59. 331).

Guido, Dussin, Pirovano.

Al quarto comma, sostituire le parole: Lo Stato e le Regioni *con le seguenti:* Regioni e Comuni.

58. 311. (59. 330).

Guido, Dussin, Pirovano.

Al quarto comma, sostituire la parola: Regioni *con la seguente:* Province.

58. 2419. (C. 59.364)

Pivetti.

Al quarto comma dopo le parole: ciascuno nel proprio ambito *aggiungere le seguenti:* definito con legge approvata dalle due Camere.

58. 312.

Casinelli.

Al quarto comma, dopo la parola: ambito aggiungere le seguenti: la promozione e la piena tutela dei diritti dell'infanzia.

58. 2420.

Jervolino Russo, Giacalone, Servodio, Valetto Bitelli.

Al quarto comma, sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: fruizione.

58. 2227.

Turroni, Cento.

Al quarto comma, sopprimere le parole: e la promozione e organizzazione di attività culturali.

58. 313 (ex C.59. 75).

Pisanu.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Spetta alla regione la potestà legislativa in ordine alla delimitazione, alla regolamentazione e alla gestione delle aree protette anche di interesse nazionale.

58. 314.

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Lo Stato garantisce che nei comuni svantaggiati con scarse risorse economiche proprie, in particolare quelle a forte economia rurale e quelli montani, siano sempre assicurati servizi minimi indispensabili per un corretto sviluppo sociale, tra cui quelli relativi alla sicurezza pubblica, sanitaria e commercio di beni di prima necessità.

58. 5013.

Pecoraro Scanio, Nardone.

Sopprimere il quinto comma.

***58. 315.** (ex C. 59. 500).

Malavenda.

Sopprimere il quinto comma.

***58. 316.**

Benedetti Valentini.

Sopprimere il quinto comma.

*** 58. 317.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Spetta alla Regione ed ai Comuni, la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa ed attuativa della Repubblica e sancita ancorché dalla costituzione nata dalla resistenza.

58. 319. (ex C. 59. 501)

Malavenda.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Spetta ai Comuni la potestà normativa su materie non espressamente attribuite alla potestà legislativa della Regione.

58. 321 (ex S. 59. 271).

Stucchi.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Spetta alla Regione, attraverso il consiglio, la potestà legislativa di carattere regionale e territoriale.

58. 318.

Malavenda.

Al quinto comma, dopo la parola: Spetta aggiungere le seguenti: rispettivamente al Comune, alla Provincia e.

58. 324. (ex C. 59. 336).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, dopo la parola: Spetta aggiungere le seguenti: al Comune, alla Provincia e.

58. 325. (ex C. 59. 335).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, sostituire le parole: alla Regione con le seguenti: allo Stato, alla Regione ed ai Comuni.

Conseguentemente sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

58. 326 (ex C. 59. 503).
Malavenda.

Al quinto comma, sostituire la parola: Regione con la seguente: Provincia.

58. 2424.
Pivetti.

Al quinto comma, sostituire le parole: alla Regione con le seguenti: alle Regioni.

58. 323 (ex C. 59. 502).
Malavenda.

Al quinto comma, dopo le parole: alla Regione aggiungere le seguenti: e ai comuni.

58. 327. (ex C. 59. 323).
Guido Dussin, Pirovano.

Al quinto comma, dopo la parola: legislativa aggiungere la seguente: esclusiva.

58. 328. (S. 59. 86).
Stucchi, Cavaliere.

Al quinto comma sopprimere le parole da: in riferimento fino alla fine del comma.

58. 329. (* C. 59. 338).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, sostituire le parole: in riferimento con la seguente: pertinente.

58. 330. (ex C. 59. 340).
Borghezio, Bosco.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi del primo comma.

***58. 2216.**
Berselli.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi del primo comma.

***58. 5002.**
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Stato, Regioni, Province e Comuni esercitano poteri concorrenti, sulla base del principio di sussidiarietà, sulle materie individuate al secondo, quarto e quinto comma.

58. 2425.
Turroni.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Alla Regione competono, in ogni caso, tutte le potestà già spettanti nelle materie ad essa attribuite in virtù di norme costituzionali o di leggi dello Stato.

58. 2218.
Berselli.

Dopo il quinto comma, aggiungere i seguenti:

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo della sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- k) protezione civile;
- l) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate

nelle lettere a), b), c), d) ed e) del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.

58. 331.

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiaco, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

La legislazione regionale è sottoposta solo ed esclusivamente ai limiti stabiliti dalla Costituzione e dagli Statuti speciali.

58. 332.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

Spetta alla Regione il rilascio delle autorizzazioni per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. I proventi derivanti dallo sfruttamento di tali risorse competono alla Regione che ne determina con proprie leggi l'entità e il riparto con comuni e provincie.

58. 333.

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

Sopprimere il sesto comma.

* **58. 334.** (C. 59.504)

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani, Signorini, Santandrea.

Sopprimere il sesto comma.

* **58. 2369.** (C. 59.504)

Malavenda.

Sostituire il sesto comma con i seguenti:

La Regione non può istituire dazi di importazione o transito fra le Regioni. Può con atti propri regolamentare la circolazione delle persone e delle cose al suo interno.

Può altresì regolamentare la partecipazione dei cittadini delle altre regioni o di altri Stati alle graduatorie finalizzate ad ottenere un impiego pubblico o alla assegnazione di alloggi pubblici, secondo criteri stabiliti dal Consiglio regionale.

58. 337. (ex S. 59. 272).

Fontan, Cavaliere.

Al sesto comma, sostituire le parole: La Regione non può *con le seguenti:* Le Regioni e lo Stato non possono.

58. 338. (ex C. 59. 344).

Taradash, Colletti, Giovine.

Al sesto comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione *con la seguente:* Provincia.

58. 2429. (C. 59.345)

Pivetti.

Al sesto comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regioni *con la seguente:* Province.

58. 2430. (C. 59.346)

Pivetti.

Al sesto comma, sostituire la parola: ostacolino *con la seguente:* limitino.

58. 339. (ex C. 59. 380).

Calderoli, Caparini.

Al sesto comma, sostituire le parole da libera circolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei

capitali e dei lavoratori all'interno del territorio nazionale.

58. 2431.

Galati.

Al sesto comma, sostituire le parole e delle cose tra le Regioni con le seguenti e delle merci, dei capitali, dei servizi tra le Regioni.

58. 2426. (ex C. 59. 344).

Taradash, Colletti, Giovine.

Al sesto comma, sopprimere le parole da: né limitare fino alla fine del comma.

58. 340. (*ex C. 59. 348).

Fontan, Maroni, Fontanini, Signorini, Santandrea.

Al sesto comma, sostituire le parole da: l'esercizio, fino alla fine del comma, con le seguenti: né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

58. 336.

Malavenda.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

* **58. 342.** (C. 59.101)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

* **58. 343.** (C. 59.101)

Fontan.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

***58. 2427.**(C. 59.101)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di priorità riconosciuto ai residenti della Regione stessa.

58. 344.

Fontan.

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie e di controllo in imprese solo in via eccezionale e per un periodo di tempo determinato dalla legge.

***58. 345.** (ex S. 59. 76).

Fontan.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie o di controllo in imprese solo in via eccezionale e per un periodo di tempo determinato dalla legge.

***58. 346.** (ex S. 59. 76).

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

I servizi pubblici a domanda individuale sono resi, di regola, da una pluralità di produttori. Lo Stato e gli enti pubblici assicurano, ovunque possibile, la libera scelta dei cittadini.

58. 347. (ex C. 66. 100).

Pisanu, Marzano, Urbani, Calderisi, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Sopprimere il settimo comma.

***58. 349.** (ex C. 59. 352).

Fontan, Maroni, Fontanini, Bosco, Pittino, Ballaman.

Sopprimere il settimo comma.

***58. 2305.**

Malavenda.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo federale non può in nessun caso sostituirsi agli organi di governo delle Regioni.

58. 354. (ex S. 59. 273).

Gnaga.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo della Repubblica non può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

58. 353. (ex C. 59. 356).

Parolo, Pirovano.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo dello Stato non può sostituirsi a quello della Regione salvo situazioni di emergenza e provvisoriamente.

58. 352.

Malavenda.

Sostituire il settimo comma, con il seguente:

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni e dei Comuni quando da loro inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la salute delle persone, la sicurezza

pubblica e i diritti fondamentali dei cittadini.

58. 2439. (v. S. 59. 201, C. 59. 365, C. 59. 58.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Con legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali vengono stabilite forme e modi della sostituzione del Governo della Repubblica o della Camera dei Deputati alle Regioni, alle Province od ai comuni inattivi, qualora tale inattività pregiudichi interessi unitari e infrazionabili o esponga lo Stato a responsabilità internazionale o comunitaria. Gli atti statali adottati a tal fine perdono efficacia a seguito dell'adozione, da parte dell'ente sostituito, degli atti di sua competenza.

58. 2404. (C. 59.358)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Con legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali, vengono stabilite forme e modi della sostituzione del Governo della Repubblica o

della Camera dei deputati alle Regioni inattive, qualora tale inattività pregiudichi interessi unitari ed infrazionabili od esponga lo Stato a responsabilità internazionale o comunitaria. Gli atti statali adottati a tal fine perdono efficacia a seguito dell'adozione, da parte della Regione, degli atti di sua competenza.

58. 2444. (C. 59. 353.)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Valletto Bitelli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

La Repubblica può sostituirsi ad organi dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità, la salute, la sicurezza pubblica dei cittadini e dei lavoratori in attività produttive.

58. 350 (ex C.59. 508).

Malavenda.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

58. 351 (ex C. 59. 509).

Malavenda.

Al settimo comma, premettere le parole:
Previo assenso del Senato della Repubblica e previa diffida.

***58. 355.** (v. C. 59. 102. e C. 59. 375.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al settimo comma, premettere le parole:
Previo assenso del Senato della Repubblica e previa diffida.

***58. 2441.** (v. C. 59. 102. e C. 59. 375.)
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Premettere al settimo comma le seguenti parole: Previo assenso del Senato delle regioni.

***58. 5004.**
Caveri, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Al settimo comma, premettere le parole:
previo assenso del Senato delle Regioni.

***58. 2442. (C. 59. 102.)**
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al settimo comma sostituire le parole: il Governo con le seguenti: il Parlamento.

58. 356.
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al settimo comma, dopo le parole: il Governo aggiungere la seguente: non.

58. 5007.
Parolo, Pirovano.

Al settimo comma, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: della Repubblica.

58. 2435.
Malavenda.

Al settimo comma, sopprimere le parole: delle Province.

58. 357.
Taradash, Colletti, Giovine.

Al settimo comma dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: , delle comunità montane.

58. 358.
Crema, Sergio Fumagalli.

Al settimo comma, sopprimere le parole: e delle Regioni.

58. 2440. (C. 59. 363.)
Pivetti.

Al settimo comma, sostituire le parole: nel caso che da inadempienze derivi pericolo con le seguenti: nel caso di gravi inadempienze dalle quali possa derivare anche pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

58. 359.
De Biasio Calimani, Scantamburlo, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Rabbito, Lumia, Valetto Bitelli, Saonara, Bartolich.

Al settimo comma, dopo le parole: da inadempienze, aggiungere le seguenti: o inottemperanza alla disciplina generale.

58. 2438.
Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

Al settimo comma, dopo le parole: pericolo per aggiungere le seguenti: la salute.

58. 360.
Bertinotti, Diliberto, De Murtas.

Al settimo comma, sostituire le parole: l'incolumità con le seguenti: l'economia nazionale, l'integrità del territorio.

58. 2428.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o squilibri sociali con effetti possibili sull'ordine e la sicurezza pubblica.

58. 361.

Armando Veneto, Servodio.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando si determinino situazioni di obiettiva sperequazione tra gli enti che costituiscono la Repubblica

58. 5001.

Armando Veneto, Servodio.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di mancato esercizio di funzioni di alto valore sociale. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'attivazione, dopo motivato richiamo, dei poteri sostitutivi.

58. 5012.

Palma.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e può annullare gli atti degli enti medesimi che attentino ai principi di unità e di indivisibilità della Repubblica, sancito dall'articolo 5.

58. 5003.

Garra.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: la salute pubblica e l'ambiente.

58. 2437.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e lesione dei diritti dei cittadini, pregiudizi per l'ambiente, l'ecosistema, i beni culturali, la salute, i beni culturali ed il patrimonio storico artistico.

58. 2436.

Turroni.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di persistente o reiterata inadempienza la legge bicamerale disciplina le ipotesi di sospensione, rimozione e scioglimento degli organi.

58. 363. (ex S. 59. 254).

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di persistente e reiterata inadempienza la legge disciplina le ipotesi di sospensione, rimozione e scioglimento degli organi.

58. 2328. (C. 59. 373).

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una legge ordinaria approvata dalle due Camere fisserà le modalità, i termini e le procedure per la sostituzione di cui al presente comma.

58. 364. (ex C. 59. 372).

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge approvata dalle due Camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

58. 2445.

D'Alema.

Al settimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La legge approvata dalle due Camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

58. 5099.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Governo federale può, su richiesta del Consiglio regionale, deliberato a maggioranza dei due terzi del Consiglio, nominare un Commissario per l'espletamento della normale amministrazione, fino al rinnovo, mediante elezioni, del Consiglio regionale o fino a nuova deliberazione del Consiglio stesso, adottata a maggioranza qualificata.

58. 365. (ex S. 59. 274).

Gnaga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica individua nel conflitto e nell'antagonismo sociale le basi irrinunciabili della democrazia, afferma la supremazia delle soggettività umane, dei bisogni sociali, della maternità, del territorio e dell'ecosistema, sulla produzione industriale, dichiara che il lavoro non è una merce, e si adopera per la conseguente trasformazione della società e dei meccanismi sociali di produzione.

Gli organismi elettivi e di base dei lavoratori sono i diretti titolari dell'insieme dei diritti e delle prerogative sindacali, e della contrattazione ai vari livelli, indipendentemente dalla iscrizione o meno dei lavoratori a qualsiasi sindacato. A tali organismi compete la realizzazione dell'unità "dal basso" dei lavoratori (progettuale, organizzativa, vertenziale e contrattuale). Le assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento inter-

venuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, e preclusivo alla realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

È fatto espresso divieto dalle aziende sia pubbliche che private di escludere un'associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 5000.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica assicura i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione.

58. 3650.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica garantisce i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione. È fatto altresì espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

58. 366.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica garantisce i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente gli organismi elettivi di base dei lavoratori, indipendentemente dalla iscrizione o meno dei lavoratori a qualsiasi sindacato. A tali organismi compete la realizzazione dell'unità "dal basso" dei lavoratori (progettuale, organizzativa, vertenziale e contrattuale). Le assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, e che preclude la realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 367.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al primo comma, indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

58. 2443. (C. 59. 492.)

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In materia di ordine pubblico e di sicurezza l'organizzazione delle forze dell'ordine e la loro dislocazione sul territorio avviene acquisito il parere dei rappresentanti dei Comuni delle aree interessate.

58. 2215.

Mantovano, Contento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Alle regioni, nell'attribuzione della loro potestà legislativa in attuazione del presente articolo, competono, in ogni caso,

tutte le potestà spettanti nelle materie già ad essa attribuite.

58. 2217.

Berselli.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

58. 01 (ex 58. 368).

Diliberto, Armando Cossutta,
Bertinotti.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

1. Al di fuori delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nei casi in cui una determinata materia non possa essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni, ovvero la regolazione di una materia mediante una legge regionale potrebbe nuocere agli interessi di altre Regioni o della collettività, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione, con legge costituzionale è determinata la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

2. Nell'ambito delle materie soggette a legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa in assenza di normativa nazionale ovvero su delega espressa della legislazione statale.

58. 02 (ex 58. 370).

Diliberto, Armando Cossutta,
Bertinotti.

EMENDAMENTI ACCANTONATI IN PRECEDENTI SEDUTE DA RIFERIRE ALL'ARTICOLO 58

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Condizioni particolari di autonomia, possono essere conferite, in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. A tale fine il Parlamento approva una legge costituzionale conforme al progetto approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, e previo referendum approvativo da parte della maggioranza della popolazione della Regione. La Regione interessata può richiedere, ai fini dell'elaborazione del progetto di legge costituzionale, che sia convocata una conferenza Stato-Regione formata in modo paritetico da membri del Parlamento nazionale e regionale. Nel caso in cui la conferenza adotti un testo comune, le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza assoluta. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti costituzionali.

57. 45. (C. 58. 28.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge costituzionale.

57. 38. (S. 58. 32 e S. 58. 102)

Martino, Savelli, Buttiglione,
Masi, Acierno, Aleffi, Amato,
Baiamonte, Becchetti, Bicocchi,
Biondi, Burani Procaccini, Cola,
Collavini, Colletti, Conte, Di Comite,
Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori,
Fragalà, Fratta Pasini, Frau,

Giannattasio, Gramazio, Lan-di di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Tadorelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, dopo il quinto comma dell'articolo 58 aggiungere i seguenti:

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo della sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- k) protezione civile;
- l) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e) del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante referendum ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.

57. 47.

Pisanu.

Sopprimere il quarto comma.

***57. 31**

Turroni, Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti

Sopprimere il quarto comma.

***57. 44**

Nardini

Sopprimere il quarto comma.

***57. 51**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti

Sopprimere il quarto comma.

***57. 55**

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti

Sopprimere il quarto comma.

***Ex 57. 39.** (S. 58. 31)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Er-rigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Lan-di di Chiavenna, Lava-gnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 57. 82
DELLA COMMISSIONE

Dopo la parola: autonomia aggiungere le seguenti: e le risorse necessarie per attuarle.

0. 57. 82. 15

De Biasio, Giulietti, Cennamo, Bonito, De Piccoli, Chiavacci, Cappella, Di Stasi, Di Capua, Raffaldini, Mario Pepe, Occhionero, Caccavari, Scantamburlo, Corsini, Brunale, Piccolo, Niedda, Caruano, Chiamparino, Ruzzante.

Sopprimere le parole: ,nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62,

0. 57. 82. 7

Comino, Fontan.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere, individuando le corrispondenti risorse finanziarie nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, l'attribuzione alla Regione della potestà legislativa nelle seguenti materie: ordine pubblico e sicurezza; ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; poste e telecomunicazioni; tutela del risparmio e mercati finanziari; istruzione, università e professioni, ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della Regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo

elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

0. 57. 82. 2

Pisanu.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere l'attribuzione alla regione della potestà legislativa in materie comprese tra quelle indicate al primo e secondo comma dell'articolo 58, individuando le corrispondenti risorse nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elet-

torali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

0. 57. 82. 3

Pisanu.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere attribuite anche ad altre Regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli. La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

0. 57. 82. 5.

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Fo-

lena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Voglino.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti possono prevedere l'attribuzione alle Regioni della funzione normativa in materie di competenza dello Stato e debbono comunque contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

0. 57. 82. 4.

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folenena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.

Sostituire la parola: costituzionale *con le seguenti:* del Senato delle Regioni

0. 57. 82. 8

Comino, Fontan.

Sostituire la parola: costituzionale *con la seguente:* regionale

0. 57. 82. 9

Comino, Fontan.

Sopprimere le parole da: su iniziativa *sino alla fine dell'emendamento* 57.82.

0. 57. 82. 14

Diliberto, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi di cui al presente comma non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

0. 57. 82. 6.

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folenena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra Regione già precedentemente approvato o vigente, il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare.

0. 57. 82. 16.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora un Parlamento regionale lo richieda, e previo *referendum* tra gli elettori della Regione, le medesime forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi del periodo precedente per una determinata Regione, sono riconosciute anche a quella richiedente.

0. 57. 82. 1.

D'Amico, Manca.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Forme e condizioni particolari di auto-

mia, previste o vigenti per le regioni a statuto speciale, sono riconosciute e disposte anche per le altre Regioni, su iniziativa e proposta della regione interessata.”.

0. 57. 82. 10.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza.. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

0. 57. 82. 17.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La potestà legislativa è ripartita tra le Province, le Regioni e lo Stato.

0. 57. 82. 11

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

0. 57. 82. 13

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

0. 57. 82. 12

Comino, Fontan.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Forme e condizioni particolari di autonomia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, possono essere stabilite anche per altre Regioni con legge costituzionale su iniziativa della Regione interessata.

57. 82.

La Commissione.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Alle regioni che lo richiedono, con legge costituzionale, devono essere estese le forme e le condizioni particolari di autonomia previste per le regioni a statuto speciale.

57. 63

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

57. 40

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

57. 41

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre regioni. I relativi progetti di legge sono proposti con l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale e del Consiglio regionale delle autonomie locali, e possono prevedere l'attribuzione alla regione anche della potestà legislativa in materie comprese nell'articolo 58, commi primo e secondo.

57. 34

D'Alema.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Condizioni particolari di autonomia possono essere conferite, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. Il progetto di statuto speciale deliberato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, è sottoposto a *refèrendum* regionale ed approvato dal Parlamento con legge costituzionale. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti speciali.

Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra Regione già precedentemente approvato il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare

57. 33

D'Amico.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le regioni a statuto ordinario possono acquisire lo *status* di regione a statuto speciale, adottando statuti con forme particolari di autonomia; tali statuti dovranno essere deliberati dal consiglio regionale con la maggioranza di tre quarti dei componenti ed approvati dal Parlamento con legge costituzionale, la quale potrà portare modifiche al testo deliberato dalla regione.

57. 59.

Lucchese, Cardinale, De Franciscis

Sostituire il quarto comma con il seguente: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni cultu-

rali e le tradizioni di queste popolazioni. Sono fatte salve le posizioni particolari di autonomia garantite da accordi internazionali.

57. 48

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Sostituire il quarto comma con il seguente: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

57. 49.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al quarto comma, dopo la parola: disciplinate aggiungere le seguenti: secondo i rispettivi statuti speciali,

57. 42.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al quarto comma, sostituire le parole: costituzionali possono con le seguenti: regionali devono

57. 50.

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quarto comma, sopprimere la parola: particolari.

57. 36.

Malavenda.

Al quarto comma, sopprimere la parola: anche.

57. 37.

Malavenda.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: o enti territoriali

57. 43.

Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: e gli eventuali provvedimenti di natura finanziaria ad essa connessi

57. 54.

De Biasio Calimani, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Saonara.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le leggi non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

***57. 35.**

Mussi, Folena, Mancina, Soda, De Piccoli, Sabattini, Corsini, Campatelli, Bracco, Pezzoni, Signorino, Ranieri, Chiamparino, Iotti

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le leggi non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

***57. 50**

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A tali leggi costituzionali non si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 138.

57. 57.

Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La regione esercita le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

57. 27. (S. 57. 600)

Fontan

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.

57. 28 (S. 57. 6)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La potestà legislativa è ripartita fra i comuni, le regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

57. 32 (S. 57. 601)

Gnaga

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli statuti speciali sono adottati e modificati su proposta di ciascuna assemblea regionale e previa intesa con tale organo sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura. Le modifiche così approvate non possono essere sottoposte ad alcuna forma di *referendum* nazionale.

57. 30 (C. 58. 15.)

Acierno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia per le città metropolitane con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

57. 56.

Siniscalchi, Petrella, Giannotti

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Sarà costituito con legge costituzionale l'ente autonomo territoriale "Città di Roma" avente natura di regione a statuto speciale e comprendente il territorio del Comune di Roma e di altri comuni ad esso collegati geograficamente e funzionalmente, la stessa legge costituzionale ne determinerà il territorio, le strutture amministrative interne e le particolari norme relative alla natura di Roma capitale della Repubblica italiana ed alla presenza nel suo ambito della Città del Vaticano e della Santa Sede.

57. 60.

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 130.

Bielli, Crucianelli, Nappi, Vignali, Sciacca, Altea, Bolognesi, Guerra, Voza, Buffo, Gambale, Novelli, Fumagalli, Guerra, Sica, Dameri, Bielli, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Giardiello, Bandoli.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

55. 73. (ex C. 55. 11)

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 3 (ex S. 55. 227)

Acierno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La potestà legislativa generale è dello Stato. Le regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie loro attribuite. La ripartizione della potestà legislativa ed il suo esercizio sono stabilite dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

56. 186

Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La potestà legislativa è ripartita fra le regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

56. 249.

Malavenda.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Il Sindaco, d'intesa con il Prefetto, collabora alla definizione dei piani di controllo del territorio affidati alle forze di polizia ed alle politiche di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini.

56. 144.

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Il Sindaco provvede alla definizione dei piani di controllo del territorio affidati alle forze di polizia e alle politiche di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini.

56. 105.

Fontan, Anghinoni, Alborghetti.